



# COMUNE DI AULETTA

## PROVINCIA DI SALERNO



### ATTIVITA' DI VERIFICA AREA DEMANIALE GRAVATA DA USI CIVICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI AULETTA

Ai sensi della Legge n. 1766 del 16/6/1927, del R.D. n. 332 del 26/2/1928, dalla Legge Regionale n. 11 del 17/03/1981, dalla Legge n. 431 del 08.08.1985, dal D. Lgs n. 42 del 22.04.2004 e ss.mm.ii.

Committente:  
**COMUNE DI AULETTA**

Tavola:  
1

**RELAZIONE STORICO/GIURIDICA**

Giugno 2022

il Tecnico:  
**geom. Massimo MARAIA**

Visto il Sindaco:  
**Pietro PESSOLANO**

Visto il R.U.P.:  
**geom. Luigi Michele Soldovieri**

# RELAZIONE STORICO/GIURIDICA

## 1. PREMESSA

L'uso civico è un diritto di godimento che viene esercitato su un particolare terreno da parte di una collettività di persone.

Nel Mezzogiorno e, in particolare, nella Regione Campania, esiste la così detta **proprietà collettiva**, ovvero una proprietà che fa capo alla collettività locale e che viene gestita, a beneficio della stessa, dai Comuni, loro frazioni o, laddove esistenti, da Associazioni agrarie.

Il Comune (o l'Associazione Agraria) è l'Ente amministrativo esponentiale della collettività proprietaria: la proprietà del bene, infatti, è di natura collettiva di diritto pubblico anziché privata ovvero patrimoniale dell'Ente.

Il bene, quindi, non appartiene al patrimonio comunale ma alla collettività di cui l'Ente è mero rappresentante, titolare solo di poteri amministrativi.

La proprietà collettiva, disciplinata ancora oggi, in armonia con l'ultima Legge Statale in materia, la n. 168 del 20.11.2017 (Norme in materia di domini collettivi), dalla Legge n. 1766 del 16.06.1927 (Legge fondamentale in materia di Usi Civici) e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con il R.D. n. 332 del 26.02.1928, è preordinata oramai alla tutela del luogo di vita delle popolazioni locali e ad assicurare, nel rispetto dei valori paesaggistici, un migliore grado di benessere alle stesse.

E' da dire che proprio in funzione di tali obiettivi la recente legge statale ha riconosciuto i domini collettivi, comunque denominati, come **ordinamento giuridico primario** delle comunità originarie, ribadendo l'esistenza del vincolo paesaggistico sulle terre gravate da uso civico anche in caso di liquidazione di tale uso.

Essa, inoltre, nel confermare il regime di indisponibilità (inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perenne destinazione agro-silvo pastorale) dei predetti domini, ha dato alle Regioni il termine di dodici mesi dalla sua entrata in vigore per esercitare le rilevanti competenze alle stesse attribuite dall'art 3, 1 comma, lettera b) numeri da 1 a 4, Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, (cosiddetta legge sulla montagna), fatto salvo, in caso di inerzia delle Regioni, il subentro degli enti esponentiali delle collettività, ciascuno per il territorio di propria competenza.

L'articolo 11 della citata Legge del 1766/1927 prevede la destinazione dei terreni di proprietà collettiva in due categorie:

- **categoria A:** terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente;
- **categoria B:** terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

Mentre i terreni di categoria "B" vengono ripartiti tra le famiglie di coltivatori diretti attraverso la quotizzazione<sup>1</sup> **le terre di categoria "A"**, cioè i boschi ed i pascoli, continuano ad appartenere alla collettività e sono soggetti al rigoroso regime d'inalienabilità, indisponibilità ed imprescrittibilità degli usi.

Con apposito decreto del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici (oggi Regione) vengono indicati gli usi accertati su tali terre.

Successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto accertativo, è necessaria una disciplina dell'esercizio dei diritti di uso civico sui beni di categoria "A", che si esplica attraverso il **Regolamento degli usi civici**.

## **2. LA STORIA DEL COMUNE DI AULETTA**

Sulle origini di Auletta sono state fatte varie ipotesi. La prima si rifà alla leggenda di Auleto, compagno di Enea che, dopo il naufragio e il riposo a Palinuro si inoltra per i luoghi interni della nostra Regione e perviene sulla sponda sinistra del Tanagro e in località "Tempa di Donna Rosa" dà luogo al primo insediamento urbano (aula electa).

La seconda ipotesi è che il nome possa derivare da un "fitonimo": Olibola, Olivola, Olecte e in ultimo Olida, come viene scritto in un documento del 1129.

La più accreditata ipotesi è quella che sostiene che il nome Auletta possa derivare da quell'atteggiamento "antropomorfo" della gente del tempo che trasforma in nomi le immagini di uomini, di animali e cose.

Quindi, il nome più che la derivazione da un "fitonimo" o luogo scelto, è la derivazione dall'immagine dei pastori suonatori di flauto "auletes" che nel periodo greco erano presenti e numerosi lungo i contrafforti degli Alburni.

In età romana il passaggio dell'abitato di Auletta dalla sponda sinistra alla sponda destra del fiume è favorito dalla viabilità e la Via Annia, abbandonato i contrafforti degli Alburni in località "Arme" o "Difesa" supera con un ponte il fiume Tanagro e attraversa il territorio a Nord lungo un più dolce pendio del monte Serra San Giacomo.

---

<sup>1</sup> L'articolo 3 della L.R. 17/3/1981, n. 11 ha disposto la sospensione delle quotizzazioni

E' qui che nascono le ville e i nuovi insediamenti dopo la divisione delle terre date a quanti hanno partecipato alla conquista del territorio tenuto dai Lucani. Auletta in questo periodo è già "pagus" Volcei (di Buccino).

Nel periodo Longobardo Auletta si trasferisce su uno sperone che si apre a Sud-Est sul Tanagro e si amplia intorno al suo castello e alla chiesa di S. Andrea, fuori le mura, nel periodo Normanno.

Il Castello, la chiesa di San Nicola di Mira, di S. Helia e di S. Giovanni divengono il centro della vita del paese che, cinto da mura, permette il passaggio al suo interno attraverso tre porte: la "Porta del Fiume" a Sud; la "Porta del Rivellino" a Ovest; la "Porta del Castello" a Nord.

E' da queste entrate che si disegnano gli assi viari principali del paese da cui si diramano le stradine interne che degradano da Sud-Ovest e Nord-Est verso il basso con caratteristica tutta particolare ed irripetibile.

Il Castello è il simbolo del poter politico che passa di mano alla nobiltà del tempo da Berengario a Guglielmo di Principato, al figlio Roberto, a Costanza d'Altavilla, a Mattia Gesualdo e alla sua famiglia che tenne il feudo dal 1320 a tutto il 1500.

Il 17 novembre, Carlo V è ad Auletta ospite del Conte Fabrizio Gesualdo, della moglie Sveva Caracciolo e del figlio Luigi IV.

Rimane qui, il sovrano, per oltre quindici giorni.

Il giorno del suo arrivo il conte Fabrizio fa coprire di un tappeto rosso tutto il percorso, dalla porta del paese a Nord fino alla stanza posta sulla gradinata della scala centrale del castello che, da quel momento, prende il nome di "sala di Carlo V".

La nobiltà del luogo è presente e fa la sua parte. I Cappelli, i Rota, i Pantuliano, i Parrella, i Carusi, i Soldovieri, gli Abbondati, i Ferra non mancano di far sentire il loro sostegno economico al sovrano e alla gente del luogo.

Anche la chiesa con i suoi preti è presente ed operosa. Gli Scaccuto, gli Abbondati, i Ferra e la schiera di chierici e monaci del convento di S. Francesco della Scarpa (vecchio convento di S. Andrea dei padri benedettini) si adopera perché all'Imperatore nulla manchi anche sotto il profilo religioso.

La famiglia Gesualdo rimane ad Auletta fin dopo il 1550 dando luogo alla presenza più lunga che la storia della feudalità locale ricordi.

Si estingue il ramo aulettese dei Gesualdo quando Isabella, nel 1615, sposa Nicolò Ludovisi, duca di Zagarolo e questi diviene il nuovo signore di Auletta.

Successivamente divengono signori di Auletta i Vitilio e i Di Gennaro.

Nel 1897 il castello viene abitato dal marchese Giovanni Castrista Scanderberg e dai suoi successori che vi insistono fino al 1943 con Francesco. Attualmente il castello appartiene a Italo Maioli Scanderberg.

In epoca napoleonica anche Auletta, come tutte le località del Regno di Napoli, subisce le conseguenze delle Leggi che sopprimono gli ordini religiosi (1806/1809) e i beni della chiesa e del convento sono prima incamerati dall'erario e poi alienati per pagare i creditori dello Stato.

Gli anni del Risorgimento vedono Auletta partecipe degli avvenimenti con un contributo notevole di uomini e di mezzi.

Ad Auletta, il 5 settembre del 1860 giunge Garibaldi, ospite della famiglia Mari, pernotta nel palazzo omonimo.

Gli avvenimenti successivi annoverano, tra l'altro, la "Contro Rivoluzione", a soli cinque mesi dalla proclamazione dell'Unità d'Italia, che si conclude in tre anni con eccidi feroci di oltre duecento persone del luogo e tra questi bambini, donne e anziani.

### **3. VERTENZA TRA IL COMUNE DI AULETTA ED IL COMUNE DI PERTOSA**

Sulla base delle verifiche ed accertamenti compiuti presso gli archivi storici degli Uffici Amministrativi (Regione Campania), Giudiziari (Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici con sede in Napoli) e presso l'Archivio Storico (di Salerno), è stato possibile reperire le informazioni circa la vicenda relativa ai terreni demaniali di competenza del Comune di Auletta che ricadono nel Comune di Pertosa, in prossimità delle "Grotte".

Come già espresso con ultima Sentenza della Cassazione Civile Sez. II, n. 2915 del 10.02.2014, con la quale il Comune di Pertosa, presentava ricorso a seguito di quanto disposto nella Sentenza della Corte di Appello di Roma – Sezione Speciale Usi Civici n. 18 del 1989 (cui la controversia era stata rimessa dalla Corte di Cassazione con decisione n. 654 del 26.11.1966/22.3.1967 a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma del 13.12.1939/26.1.1940 sul capo relativo all'esistenza di un giudicato esterno circa la sussistenza della promiscuità a favore di Pertosa del territorio sito sulla sinistra del fiume, non ravvisabile, altresì, giudicato interno, costituito dalla sentenza commissariale 21.4.1951, in ordine a detta promiscuità), il giudizio proposto nei confronti del Comune di Auletta, affinché venisse disposta, in sede di rinvio della L. n. 1766 del 1927, ex art. 32, comma 4, consulenza tecnica di carattere storico diplomatico sulla proprietà dei terreni ricompresi nella zona, posti a destra del fiume, nell'ambito della richiesta di

accertamento della esistenza di servitù non reciproca di pascolo su detta area in favore del Comune ricorrente, ovvero, accertando e dichiarando la demanialità universale dei terreni alla destra del fiume a favore del Comune di Auletta, a seguito dell'ulteriore istruttoria ai sensi della L. 1766/1927 indicata dal giudice di rinvio, in esito a tale indagine peritale, il Commissario adito, con sentenza n. 2 del 2004, rigettava tutte le richieste e le pretese del Comune di Pertosa.

Per l'effetto confermava i precedenti giudicati (sentenza commissariale del 1951, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Roma n. 18 del 1989, a sua volta confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8069 del 1992) che avevano accertato e dichiarato la demanialità universale a favore del Comune di Auletta, nonché l'avvenuto scioglimento della promiscuità sui terreni alla destra del fiume.

A sostegno dell'adottata sentenza la corte capitolina evidenziava, relativamente al merito, che le critiche mosse alla negata autenticità del privilegio del 1131, relativo ai diritti di pascolo (ed accessori), unico all'epoca idoneo a fondare l'esistenza di diritti collettivi della popolazione di Pertosa sulla base di una concessione fatta dal feudatario D.P.N. sui demani di sua diretta disponibilità, non erano condivisibili, giacché l'indagine documentale si fondava su metodo di analisi imposto dalla stessa sentenza di rinvio, laddove prescriveva di verificare la presenza dei requisiti propri degli atti dei Comites normanni, donde il rilievo dell'invocazione simbolica e dei caratteri utilizzati per la scrittura corrispondeva a detto dettato. Aggiungeva che, in tal senso, la evidenziazione del legamento "ci" in luogo di "ti" per l'individuazione dell'epoca di redazione del documento e per la riferibilità al notaio S., che negli altri atti ad egli attribuiti risultava avere usato costantemente il legamento "ti", oltre alla diversità del signum tabellionis rispetto a quello tipico del notaio estensore, confortavano la statuizione di non genuinità del documento costitutivo del diritto vantato dal Comune di Pertosa.

Dall'accertata falsità del privilegio del 1131 conseguiva che non costituiva prova dell'attribuzione al demanio di Pertosa neppure il verbale del 12.08.1267, non avendo dato il Re Carlo 1° d'Angiò ad Angelo di Bisancio de Riso il 26.9.1266 alcun mandato di indagare sulla legittimità del c.d. privilegio, ma contando sulla sua legittimità, aveva dato ordine di farne rispettare il contenuto, ripristinando "l'entità dell'originaria corrisposta in natura (due arieti all'anno)", deponendo in tal senso sia le espressioni usate nel conferire il mandato, sia il riferimento, nello stesso atto, all'esistenza di una consuetudine.

Ulteriore conferma, della legittimità dei terreni alla destra del fiume, trovano notizie nella relazione di perizia redatta dall'ing. Adriano Reale in data 30.07.1938, quale perito

incaricato dal Regio Commissario dell'epoca, per appurare se la zona controversa (pur essendo inclusa nel territorio del Comune di Pertosa), apparteneva al territorio del Comune di Auletta, e quindi individuata come terreni Demaniali. Il perito demaniale incaricato, ricostruisce una scrupolosa e dettagliata ricerca a partire dal secolo XI, fino all'anno 1938, racchiudendo la relazione in n. 6 periodi storici:

- 1) Periodo dal Secolo XI al 1267
- 2) Periodo dal Principato del 1300 al 1494
- 3) Periodo dal 1494 al 1660
- 4) Periodo dal 1660 al 1743
- 5) Periodo dal 1743 al 1754 – Catasti Onciari di Auletta
- 6) Periodo dal 1754 al 1938

### **Periodo dal Secolo XI al 1267**

All'inizio del Secolo XI, sorge e si va formando il Casale di Pertosa intorno alla Chiesa di Santa Maria, fondata dai religiosi della Badia di Cava.

La Chiesa si trova sulla sponda destra del fiume, a circa un chilometro dalla località controversa, la quale invece è posta sulla sponda sinistra del fiume, come da planimetria sottostante allegata alla relazione:



In tale periodo, vi furono una serie di donazioni e di permutate fatte da diversi abitanti della regione al monastero di Cava e per esso alla Chieda di Pertosa.

Nel 1131 gli abitanti del Casale della Chiesa di Pertosa, ottengono da Nicola Di Principato la conferma di pascolare nel territorio di Auletta. Tale concessione indica che il fiume apparteneva tutto al Comune di Auletta, infatti era necessaria una "licenza speciale" per gli abitanti del Casale di Pertosa a pescare nello stesso fiume. Parlando circa le donazioni sopra citate, nella relazione reperita, non vi è alcun dubbio sulla posizione, ovvero a sinistra del fiume.

In conclusione, nel periodo che va dal Secolo XI fino al 1300 circa, il Casale di Pertosa non si estendeva alla sinistra del fiume.

### **Periodo dal Principato del 1300 al 1494**

In tale periodo, quello più importante sotto la "rivoluzione" Angioina ed Aragonese, non sono stati reperiti documenti relativi alla località, in quanto dalla cancelleria Angioina ed Aragonese, furono ritrovati pochi registri.

E' probabile che in tali registri, dispersi nelle rivoluzioni del 1647 (Masaniello) e nel 1701 (Principe di Macchia), erano riportati i confini dei due Comun.

### **Periodo dal 1494 al 1660**

In tale periodo, vi sono documenti sulla località di controversia, ove troviamo il Comune di Pertosa assorbito al Comune di Caggiano, che insieme al comune di Auletta, appartengono ad un unico feudatario, prima alla Famiglia Geusaldo fino al 1649 e poi al Principe di Piombino dal 1649 al 1660. In tale periodo ricco di documenti riferiti ai terreni alla sinistra del fiume, si accenna appena a questioni di confine tra Auletta e Caggiano/Pertosa.

Dal 1494, troviamo che il Mulino posto in prossimità dei terreni, appartiene al feudatario di Caggiano/Pertosa, in quanto viene riportato nelle entrate feudali delle terre di Caggiano, e che tale appartenenza viene confermata da tutti i documenti posteriori e dalla stesso catasto onciario del 1754.

Della Grotta dell'Angelo che fu donata alla Chiesa di Pertosa nel 1100/1200, non vi è nessun accenno, se non accordi religiosi tra il Comune di Auletta ed il Comune di Polla, nei quali intervengono i reggenti dei due comuni che stabiliscono l'appartenenza territoriale della grotta stessa a Polla ed Auletta, escludendo Caggiano/Pertosa.

Non vi sono però elementi sufficienti per ritenere che tali grotte sia proprio la grotta dell'Angelo, anzi dall'insieme dei documenti si deve ritenere il contrario, comunque è certo che della grotta dell'Angelo non si parla mai più in modo esplicito come appartenente a questo o a quel feudatario.

Inoltre vi sono planimetrie dell'antico catasto di Auletta ove vengono riportati i terreni (probabilmente gli orti alla sinistra del fiume), senza però stabilire l'esatta ubicazione.

In conclusione, nel periodo che va dal 1494 al 1660 circa, la linea di confine tra Auletta e Caggiano/Pertosa, è fissata dal fiume Tanagro.

### **Periodo dal 1660 al 1743**

In tale periodo troviamo i documenti più importanti che confermano l'antica linea di confine tra il Comune di Pertosa ed il Comune di Caggiano/Pertosa.

In un apprezzo della terra di Polla eseguito dal 1669 al 1690, è detto in modo chiarissimo che la Grotta dell'Angelo, è posta a confine tra il territorio di Auletta e quello di Polla, da che si desume che il territorio di controversia si trova nel Comune di Auletta.

Nel 1712, si ha il processo De Vicariis, che nella parte finale del suo lodo arbitrale, riconobbe che la grotta apparteneva alle diocesi dalle quali dipendevano Auletta e Polla, fatti salvi i diritti per la giurisdizione temporale del Barone di Auletta, senza nominare il feudatario di Caggiano/Pertosa.

Da ciò si deduce che implicitamente il De Vicariis, riconobbe l'appartenenza al territorio di Auletta, escludendo la giurisdizione ecclesiastica della Badia di Cava e quindi del Comune di Pertosa.

Nel 1718 nell'apprezzo di Caggiano, redatto dal tavolario Manni, vi è l'indicazione che Auletta e Caggiano/Pertosa, stanno in comune ad acqua ed erba, dando una delucidazione sulla promiscuità, e che deriva dall'antica concessione di Nicola da Principato.

Nel 1741, vi è la perizia Attanasio, la quale descrive esattamente le località oggetto di controversia.

Attanasio, pur trovando accatastati in Caggiano/Pertosa le terre Salinas, Cafaro, Panzella ed il mulino e la Valchiere del feudatario di Caggiano/Pertosa, ritenne che tutta la località racchiusa tra il fiume Tanagro, la Fiumarella e l'acquedotto del Mulino, ovvero la località oggetto di controversia, appartenesse al territorio del Comune di Auletta, come da planimetria sottostante:



Gli eletti di Caggiano/Pertosa dichiaravano che il mulino del feudatario, si trovava nel territorio di Auletta.

In conclusione, nel periodo che va dal 1743 al 1754, i catasti onciari di Auletta e Caggiano/Pertosa, non solo non contraddicono quanto già detto dell'appartenenza dei terreni in oggetto al Comune di Auletta, ma contengono elementi che concordano pienamente quanto già esaminato nei periodi precedenti, e quindi costituiscono un'ulteriore conferma.

### **Periodo dal 1754 al 1938**

L'inizio di tale periodo, è caratterizzato dalle liti tra Caggiano/Pertosa e il feudatario di Auletta, sull'appartenenza del territorio compreso dal Fiume alla grotta dell'Angelo, liti avvenute in modo violento e contraddittorio. Tale periodo ricco di contrasti, non offre nessun elemento che porti ad una soluzione diversa da quella che scaturisce dagli atti certi prima esaminati. Il feudatario di Caggiano/Pertosa, mantiene i suoi diritti del ius prohibendi, e non sposta il giudizio circa la confinazione territoriale tra Auletta e Pertosa.

In conclusione, nel periodo che va dal 1754 al 1938, inquadrato come un periodo litigioso, offre sempre una conferma dell'appartenenza di Auletta dei terreni in oggetto.

### **Riepilogo**

Alla luce di quanto sopra esaminato, appare chiaro quale sia stata la linea di confine tra il Comune di Auletta ed il Comune di Pertosa, ovvero il Fiume Tanagro che apparteneva tutto ad Auletta e che gli abitanti del Casale della Chiesa di Pertosa (posta alla destra del Fiume) avevano il solo diritto di pascervi. Quindi il fiume segnala la "separazione" tra i due Comuni.

Il fatto notevole che più si riscontra nei documenti più importanti, è che ogni volta che si fa accenno all'appartenenza territoriale dell'area interessata, la stessa viene attribuita costantemente al solo Comune di Auletta, con l'assoluta esclusione di Caggiano/Pertosa.

Tale conclusione viene riscontrate nei seguenti documenti più significativi:

- l'apprezzo di Polla, che pone la grotta dell'Angelo a confine tra il territorio di Polla ed il territorio di Auletta;
- l'accordo religioso del 1694 tra il Clero di Polla ed il Clero di Auletta (esclude Caggiano/Pertosa da pretese da accampare sulla grotta);

- il processo De Vicariis del 1712, che nel conciliare le esigenze religiose tra i Cleri di Auletta e Pertosa, indicò che la Grotta dell'Angelo dipendeva ecclesiasticamente da Auletta e da Polla, e fece salvo solamente la giurisdizione temporale del Barone di Auletta sui terreni in oggetto;
- l'apprezzo di Caggiano del 1718, che non segna i confini tra Auletta e Caggiano/Pertosa, e chiarisce invece la natura della promiscuità ad acqua ed erba;
- la perizia Attanasio del 1741, che sulla base dei documenti sopra elencati attribuisce la zona al Comune di Auletta;
- il Catasto onciario di Caggiano/Pertosa del 1754, che esplicitamente dichiarava di trovarsi nel territorio di Auletta sia il mulino e le valchiere.

In conclusione, si può dire che la linea di confine tra il Comune di Auletta ed il Comune di Pertosa, è segnata dal fiume Tanagro, che Pertosa finiva sulla riva destra ed Auletta sulla riva sinistra, come si evince dalla planimetria sottostante:



#### **4. ATTIVITA' SVOLTE AL FINE DELLA VERIFICA DEMANIALE**

Sulla base delle verifiche ed accertamenti compiuti presso gli archivi storici degli Uffici Amministrativi (Regione Campania) e Giudiziari (Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici con sede in Napoli), competenti in materia, è stato possibile reperire il Decreto (allegato 3) col quale il Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici in data 26.01.1935 ha disposto in modo definitivo **l'assegnazione a categoria** dei terreni appartenenti al demanio civico del Comune di Auletta.

Tale decreto assegna al Comune di Auletta ettari 248,4726, assegnati alla categoria "A", quali terre convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente.

Tale dato emerge dalla somma delle superfici riferite alle particelle di terreno così come individuate e/o delimitate negli atti del perito demaniale e riportate nella **tabella 1** allegata al testo regolamentare.

Mediante sovrapposizione delle mappe costituenti parte integrativa e sostanziale della verifica demaniale operata all'epoca dal predetto professionista con le mappe catastali attuali è stato possibile appurare, per singola particella e per la superficie realmente interessata dall'uso civico, la situazione originaria ed attuale del demanio civico comunale.

Come si evince dalla Tabella 1 (allegato 4), la sommatoria della superficie per singolo Demanio è pari ad **ettari 258,5026**, anziché ettari 258,4726, come erroneamente calcolato nello stesso provvedimento, la differenza effettiva risulta pari a **- 0,0300 ettari**.

La ripartizione di detta superficie, con riferimento sia ai dati originariamente rilevati per singolo ambito demaniale sia alla superficie, alla situazione possessoria ed alla destinazione rilevabili dal catasto attuale, è riportata nella sopra riferita **tabella 2**.

Da quanto operato, la superficie effettivamente accertata ad uso civico è di ettari 254,2265 (tabella n. 2) come riportato nella nota conclusiva, con una differenza negativa pari ad **ettari - 4,2926**.

È da aggiungere che nel corso degli anni si sono avute due ordinanze di legittimazione che hanno interessato in parte terreni già assegnati alla categoria "A" quali terre convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente:

- Ordinanza del 25.10.1933, che ha legittimato una sola particella per una superficie di 0,0084 ettari;
- Ordinanza del 21.01.1942, che ha legittimato tre particelle per una superficie di 0,3610 ettari;

Le particelle di terreno oggetto di riclassificazione e di successiva legittimazione sono riportate nei seguenti riquadri distinti per Comune:

<b>Ordinanza del 25.10.1933 (solo terreni ricadenti nel comune di Auletta)</b>				
<b>Foglio</b>	<b>Particella</b>	<b>Superficie catastale</b>	<b>Superficie legittimata</b>	<b>Superficie utile per l'uso civico</b>
17	243	Ha 0,0084	Ha 0,0084	Ha 0,0000
<b>Ordinanza del 25.10.1933 (solo terreni ricadenti nel comune di Pertosa)</b>				
<b>Foglio</b>	<b>Particella</b>	<b>Superficie catastale</b>	<b>Superficie legittimata</b>	<b>Superficie utile per l'uso civico</b>
5	369	Ha 0,2138	Ha 0,2138	Ha 0,0000
5	376	Ha 0,1064	Ha 0,1064	Ha 0,0000
5	1034 (ex 390)	Ha 0,0126	Ha 0,0126	Ha 0,0000
5	1035 (ex 390)	Ha 0,0282	Ha 0,0282	Ha 0,0000
Totale			Ha 0,3694	Ha 0,0000

Per quanto concerne l'itinerario di ricerca, lo stesso si è svolto nel modo nel seguito descritto.

Presso l'**archivio del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli**, è stato esaminato il materiale disponibile relativamente alle operazioni demaniali che hanno riguardato il Comune di Auletta.

Presso la **Sede Municipale** sono state assunte tutte le possibili informazioni.

Presso l'**Agenzia delle Entrate** di SALERNO sono state procurate le visure di tutte le particelle interessate, ricostruendone, nei casi in cui sono intervenuti frazionamenti, i passaggi intermedi e allineando, per quanto possibile, lo stato attuale con quello risultante nel decreto commissariale del 26.01.1935.

Alcune particelle dell'originario demanio compaiono oggi frazionate ed intestate a privati e altri Enti, e pertanto, oggetto di usurpazione.

Esse, di conseguenza, vanno fatte oggetto di provvedimento di reintegra.

Altre particelle, già destinate a bosco o pascolo, così come desunte dal Decreto di assegnazione a categoria, attualmente risultano accatastate come Ente Urbano in quanto sulle stesse insistono fabbricati ad uso residenziale ed ad uso deposito, come di seguito specificate:

#### **Particelle ricadenti nel Comune di Auletta**

Foglio 20	Part.IIa 1174	Ha 0,0065	insiste fabbricato residenziale;
Foglio 20	Part.IIa 1635	Ha 0,0065	insiste fabbricato D/8 (Proprietà di Auletta);
Foglio 17	Part.IIa 243	Ha 0,0549	insiste fabbricato residenziale;

**Particelle ricadenti nel Comune di Pertosa**

Foglio 5	Part.IIa 815	Ha 0,1468	insiste fabbricato rurale;
Foglio 5	Part.IIa 816	Ha 0,0250	insiste fabbricato;
Foglio 5	Part.IIa 374	Ha 0,0592	insiste fabbricato produttivo;
Foglio 5	Part.IIa 376	Ha 0,1064	insiste fabbricato produttivo.

**5. VERIFICA DELLA CONSISTENZA DEMANIALE CIVICA**

Il lavoro compiuto ha consentito, come sopra accennato, la verifica dello stato di fatto del demanio libero comunale e quindi lo stato dell'attuale destinazione, conforme e non all'originale destinazione.

Al termine delle operazioni è stato redatto un riepilogo riportante i risultati ai quali si è pervenuti attraverso le effettuate verifiche con individuazione della superficie a destinazione bosco-pascolo che costituisce oggetto della regolamentazione disposta dall'art. 43 del R.D. n. 332 del 06.02.1928 ai fini dell'esercizio degli usi civici praticabili sulle terre costituenti l'attuale demanio libero comunale.

Come può trarsi dal quadro di allineamento che costituisce allegato al presente lavoro, c'è una discrasia, come sopra accennato, tra il totale dell'estensione del demanio libero come trascritta nel decreto commissariale di assegnazione a categoria sopra indicato (**ettari 258,4726**) e quella risultante dall'effettivo calcolo della superficie catastale delle singole particelle di terreno (**ettari 254,1800**) con una differenza negativa di **ettari - 4,2926**.

Per quanto riguarda i dati numerici si rinvia ai tabulati allegati ed in particolare al quadro contenuto nella **tabella n 1**, riportante l'elenco del demanio qual era all'origine ed all'allineamento all'attualità dei terreni assegnati alla categoria A contenuto nella **tabella n 2**.

Nel quadro di allineamento sono stati evidenziati i frazionamenti avvenuti nel corso del tempo, i quali rilevano comportamenti usurpativi risultando le particelle derivate intestate solo a privati e/o cointestate col Comune e con una destinazione non sempre conforme a quella di legge.

Le destinazioni non conformi a quella originaria sono dovute all'intervento dell'uomo che ha provveduto a dissodare e rendere coltivabili estensioni di terreno che oggi sono catastalmente censite come coltura agricola (seminativo, vigneto, uliveto e frutteto).

Tali estensioni, solo in minoranza intestate a privati (a differenza di quelle accatastate come Ente Urbano), coincidono il più delle volte con parte della superficie di una particella di maggiore dimensione che ha costituito oggetto di variazione catastale o con la superficie di una particella che è stata generata con altre da una precedente soppressa.

L'opera trascorsa e/o presente dell'uomo è resa visibile anche dalla presenza di superfici che hanno mutato la destinazione da pascolo a pascolo arborato a causa della presenza su di essi di alberi allineati o sparsi o ad incolto produttivo.

Naturalmente per le singole particelle si rinvia al quadro di allineamento approntato ed allegato al presente lavoro i cui risultati. sono compendiatati nella nota riepilogativa che segue.

Va anche detto che nell'ambito dei terreni del Comune di Auletta che hanno ottenuto la medesima classificazione, ettari **282,93.25** facenti parte del demanio libero sono stati classificati con Decreto Dirigenziale Regionale n 29/2016 come prato permanente ovvero come terreni pascolabili rientranti nelle pratiche locali tradizionali ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 Marzo 2014 che ha integrato il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del Decreto MIPAF 18 Novembre 2014, prot. n. 6513, recante le disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n 1307/2013 come modificato ed integrato dal decreto MIPAF del 26 febbraio 2015, prot. n.1420 nonché della DGR n 242 dell'8.03.2015 contenente le disposizioni per l'individuazione delle aree del territorio regionale interessate dalle pratiche tradizionali locali legate al pascolo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett D) del Decreto MIPAF 18 Novembre 2014, prot, n. 6513.

Nel Comune di Auletta, risulta classificata come Prato Permanente (PLT), la sola particella 5, identificata al Foglio 34, per una superficie ammissibile pari al 50% della superficie totale, ovvero pari ad **ettari 34,5625**.

Occorre solo aggiungere che le operazioni compiute al fine della predisposizione del Regolamento per la disciplina dell'esercizio degli usi civici esistenti nel Comune di Auletta, hanno compreso la redazione di una **cartografia generale** del demanio libero riportante sia la situazione originale, coeva alle operazioni di verifica demaniale, sia quella attuale.

Tale cartografia, è redatta mediante studio e confronto tra le antiche planimetrie e quelle attuali, ha richiesto una paziente attenzione, un lavoro costante e l'uso della strumentazione adatta.

Una parte dell'estensione del demanio libero del Comune di Auletta, è delimitata come zona SIC (Siti Interesse Comunitario), per cui l'utilizzazione delle relative area è subordinata alla salvaguardia delle misure di conservazione per i Siti di Natura 2000 ed è protetta dalla valutazione di incidenza introdotta dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE e recepita a livello Nazionale dal DPR n 357 dell'8.09.1997 come sostituito ed integrato dal DPR.120 del 12.03.2003. Detta superficie risulta contornata nelle cartografie allegate al presente lavoro ed è contraddistinta, per quanto concerne la superficie complessiva, nel seguente riquadro:

<b>Superficie ricadente nel comune di Auletta:</b>	
Foglio 34 - Part.IIa 1	Ha 0,0026
Foglio 34 - Part.IIa 2	Ha 7,2884
Foglio 34 - Part.IIa 3	Ha 0,5429
Foglio 34 - Part.IIa 4	Ha 1,1213
Foglio 34 - Part.IIa 5	Ha 69,1250
Foglio 34 - Part.IIa 6	Ha 0,9340
Foglio 34 - Part.IIa 7	Ha 1,9310
<b>Superficie interessata dal SIC</b>	<b>Ha 80,9452</b>

Un'ulteriore parte dell'estensione del demanio libero del Comune di Auletta, è delimitata come zona ZPS (Zona Protezione Speciale), per cui l'utilizzazione delle relative area è subordinata alla salvaguardia delle misure di conservazione (DPR n 357 dell'8.09.1997). Detta superficie risulta contornata nelle cartografie allegate al presente lavoro ed è contraddistinta, per quanto concerne la superficie complessiva, nel seguente riquadro:

<b>Superficie ricadente nel comune di Auletta:</b>	
Foglio 23 - Part.IIa 40	Ha 0,8990
Foglio 23 - Part.IIa 41	Ha 13,9546
Foglio 23 - Part.IIa 123(in parte)	Ha 1,6849
Foglio 26 - Part.IIa 1	Ha 4,0438
Foglio 26 - Part.IIa 2	Ha 3,6250
Foglio 26 - Part.IIa 3	Ha 0,5766
Foglio 26 - Part.IIa 4	Ha 60,2876
Foglio 26 - Part.IIa 5	Ha 0,1076
Foglio 34 - Part.IIa 1	Ha 0,0026
Foglio 34 - Part.IIa 2	Ha 7,2884

Foglio 34 - Part.IIa 3	Ha 0,5429
Foglio 34 - Part.IIa 4	Ha 1,1213
Foglio 34 - Part.IIa 5	Ha 69,1250
Foglio 34 - Part.IIa 6	Ha 0,9340
Foglio 34 - Part.IIa 7	Ha 1,9310
<b>Superficie interessata da ZPS in Auletta</b>	<b>Ha 166,1243</b>
<b>Superficie ricadente nel comune di Pertosa:</b>	
Foglio 5 - Part.IIa 815	Ha 0,1468
Foglio 5 - Part.IIa 816	Ha 0,0250
Foglio 5 - Part.IIa 1008	Ha 0,0602
Foglio 5 - Part.IIa 1009	Ha 0,0602
Foglio 5 - Part.IIa 369	Ha 0,2138
Foglio 5 - Part.IIa 370	Ha 0,1046
Foglio 5 - Part.IIa 374	Ha 0,0592
Foglio 5 - Part.IIa 376	Ha 0,1064
Foglio 5 - Part.IIa 1034	Ha 0,0126
Foglio 5 - Part.IIa 1035	Ha 0,0282
<b>Superficie interessata da ZPS in Pertosa</b>	<b>Ha 0,7630</b>
<b>Superficie interessata da ZPS TOTALE</b>	<b>Ha 166,8873</b>

## **6. RIEPILOGO E NOTA CONCLUSIVA**

Rispetto alla superficie accertata, le verifiche catastali compiute hanno evidenziato utilizzazioni **per una superficie irrisoria per ettari 0,4053**, non conformi alla destinazione assegnata per effetto del Decreto commissariale del 26.01.1935.

La superficie risultata, su base catastale, conforme all'originaria destinazione è stata di **ettari 258,4726, così suddivisa:**

- a) Ha 257,8869 (Superficie ricadente nel comune di Auletta)
- b) Ha 0,5857 (Superficie ricadente nel Comune di Pertosa)

La superficie attualmente idonea per la pratica dell'uso civico da parte della generalità della popolazione è, di conseguenza, di **ettari 254,1800, così suddivisa:**

- a) Ha 253,4170 (Superficie ricadente nel comune di Auletta)
- b) Ha 0,7630 (Superficie ricadente nel Comune di Pertosa)

Il quadro riepilogativo generale dalle citate verifiche, in dettaglio riportato nelle tabelle accluse alla presente relazione, è quello di seguito elencato:

A) Superficie originaria risultante dal decreto di assegnazione a categoria A del 26.01.1935	258,4726 Ha
B) Superficie allineata con l'attuale catasto:	254,1800 Ha
	<b>DIFFERENZA -4,2926 Ha</b>
C) Superficie allineata con l'attuale catasto: Ricadente nel Comune di AULETTA Ricadente nel Comune di PERTOSA	253,4170 Ha 0,7630 Ha
	<b>TOTALE 254,1800 Ha</b>
D) Superficie legittimata con ordinanze di legittimazione del 25.10.1933 e del 21.01.1942	0,1556 Ha
E) Superficie utilizzata in modo difforme rispetto all'originaria destinazione	0,3588 Ha
F) Superficie demaniale attuale disponibile per la pratica dell'uso civico (C-D-E)	<b>253,6656 Ha</b>

La superficie effettiva di terreno a destinazione bosco-pascolo di ettari 253,6656 in libero possesso della popolazione del Comune di AULETTA è dunque quella immediatamente oggetto della regolamentazione di cui all'articolo 43 del R.D. n. 332 del 1928, ai fini dell'esercizio dei diritti di usi civici praticabili nel comprensorio comunale.

Caggiano, lì giugno 2022

Il professionista  
(geom. Massimo MARAIA)



# COMUNE DI AULETTA

## PROVINCIA DI SALERNO



### ATTIVITA' DI VERIFICA AREA DEMANIALE GRAVATA DA USI CIVICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI AULETTA

Ai sensi della Legge n. 1766 del 16/6/1927, del R.D. n. 332 del 26/2/1928, dalla Legge Regionale n. 11 del 17/03/1981, dalla Legge n. 431 del 08.08.1985, dal D. Lgs n. 42 del 22.04.2004 e ss.mm.ii.

Committente:  
**COMUNE DI AULETTA**

Tavola:  
2

**Regolamento per l'esercizio degli  
usi civici sul demanio libero  
situato nel Comune di AULETTA**

Giugno 2022

il Tecnico:  
**geom. Massimo MARAIA**

Visto il Sindaco:  
**Pietro PESSOLANO**

Visto il R.U.P.:  
**geom. Luigi Michele Soldovieri**

# **COMUNE DI AULETTA**

**PROVINCIA DI SALERNO**



## **ATTIVITA' DI VERIFICA AREA DEMANIALE GRAVATA DA USI CIVICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI AULETTA**

ai sensi della Legge n. 1766 del 16/6/1927, del R.D. n. 332 del 26.02.1928, Legge Regionale n. 11 del 17.03.1981, Legge n. 431 del 08.08.1985, D.Lgs n. 42 del 22.04.2004 e ss.mm.ii, e Legge n. 168 del 20.11.2017 e ss.mm.ii.

## **REGOLAMENTO USI CIVICI**

Il Sindaco  
**Pietro PESSOLANO**

3			
2			
1			
0	<b>Approvazione regolamento usi civici ed allegati</b>		
<b>Rev</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Delibera di consiglio</b>	<b>Data</b>



Art. 32 - Condizioni Di Raccolta .....	19
Art. 33 - Segnaletica .....	20
Art. 34 - Norma Di Rinvio .....	20
<b>TITOLO V - SANZIONI.....</b>	<b>21</b>
Art. 35 - Vigilanza.....	21
Art. 36 - Tipologia Sanzioni .....	21
Art. 37 - Procedure Per L'irrogazione Delle Sanzioni Amministrative .....	22
Art. 38 - Proventi Delle sanzioni.....	22
<b>TITOLO VI - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE ED ALIENAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO .....</b>	<b>23</b>
Art. 39 - Aree Che Hanno Mutato L'originaria Destinazione Per Effetto Di Piani Territoriali O Urbanistici .....	23
Art. 40 - Aree Del Demanio Civico Che Non Si Prestano A Qualsiasi Forma Di Utilizzazione Prevista Dalla Legge.....	24
Art. 41 - Richiesta Di Alienazione .....	24
Art. 42 - Utilizzo Delle Somme Ricavate .....	24
Art. 43 - Individuazione del notaio .....	25
Art. 44 - Agevolazioni Fiscali.....	25
<b>TITOLO VII - TRASFORMAZIONE DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA.....</b>	<b>26</b>
Art. 45 - Coltivazione delle terre.....	26
Art. 46 - Divieto Di Coltivazione .....	27
Art. 47 - Superfici Coltivabili.....	27
Art. 48 - Canone Annuale.....	27
<b>TITOLO VIII – CONSETUDINE DI IMPIANTARE O INNESTARE ALBERI NELLE TERRE CIVICHE.....</b>	<b>28</b>
Art. 49 - Alberi In Comune Godimento .....	28
Art. 50 - Canone A Carico Dei Possessori .....	28
Art. 51 - Condizioni Della Coltivazione.....	29
Art. 52 - Sanzioni .....	29
<b>TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>30</b>
Art. 53 - Modifiche .....	30
Art. 54 - Norma Generale Di Rinvio.....	30
Art. 55 - Entrata In Vigore .....	30

## TITOLO I - UTENTI E BENI D'USO CIVICO

### **ART. 1 - DISCIPLINA**

1. Il presente regolamento disciplina il diritto di uso civico sul territorio rientrante nel Comune di Auletta, Provincia di Salerno.
2. Esso si iscrive nella normativa sancita nella Legge n. 1766 del 16.06.1927, nonché nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 332 del 26.02.1928, con la L.R. n. 11 del 17.03.1981; nella L.R. n. 11 del 07.05.1996, e ss.mm.ii. e come in ultimo dal Regolamento Regionale n. 2 del 21.02.2020.

### **ART. 2 - COMPETENZA TERRITORIALE**

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, sono titolari ed esercitano i diritti di Uso Civico sui demani liberi che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria del 26.01.1935, e distinti in:

**Categoria "A" – terreni convenientemente utilizzabili a bosco e pascolo permanente**

2. Nell'allegato "A" del presente Regolamento sono indicati in forma prospettica i dati catastali dei terreni nel Comune di Auletta assoggettati ad uso civico.

### **ART. 3 - TITOLARITÀ**

All'esercizio degli Usi civici del Comune di Auletta hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali ivi residenti stabilmente, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

### **ART. 4 - TIPOLOGIA DEGLI USI CIVICI**

1. Gli Usi civici che possono esercitarsi nel territorio del Comune di Auletta sono:
  - a) Il legnatico;
  - b) Il pascolo permanente;
  - c) La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche.
2. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, l'Amministrazione Comunale, previa delibera, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.
3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli Usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 46 del R.D. n. 332 del 26/02/1928, dell'art. 8 della L.R. n. 11 del 17/03/1981, devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiari e colturali, nonché al sostegno delle attività agro-industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

**ART. 5 - NUOVE NORME DI GESTIONE DEGLI USI CIVICI**

1. Gli usi civici possono essere esercitati, oltre che dai cittadini naturali residenti, anche da associazioni di abitanti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo dell'agricoltura, anche alla luce dei programmi europei), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, basate su rigorosi criteri economici ed ambientali secondo le norme stabilite dalla L.R. n. 11 del 17.03.1981, e dalla L. R. n. 11 del 07.05.1996, come in ultimo modificata dal Regolamento Regionale n. 2 del 21.02.2021, previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo.
2. Sono preferite in ogni caso le cooperative costituite da giovani imprenditori agricoli come tali considerati dalla normativa europea e nazionale.
3. L'Amministrazione diventa socio dell'impresa cooperativa conferendo come sua quota capitale su terre demaniali ritenute idonee, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettante.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda cooperativa è composto dai rappresentanti dei vari Enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa, lasciando il massimo spazio all'autogestione dell'azienda da parte dei produttori.
5. Le modalità di raccolta e di esercizio degli Usi civici da parte dell'impresa cooperativa sono determinati annualmente dall'Amministrazione comunale. Il progetto d'impresa dovrà assicurare una elevata produttività nei vari settori produttivi anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, puntando in pari tempo su maggiori ed articolate produzioni e sulla loro interconnessione, nell'ambito di un rigoroso rispetto ambientale, ai fini di un aumento di reddito e di occupazione. La gestione cooperativistica sarà aperta a tutti i produttori agricoli locali che intenderanno aderirvi.
6. Saranno preferite, in particolare, forme di gestione anche associata basate sull'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili e quelle indirizzate a combattere l'inquinamento terrestre mediante utilizzo delle biomasse in conformità alla normativa europea e nazionale (Direttiva UE2018/2001 e Regolamento delegato 13/03/2019 n. 2019/807/UE) tesa alla salvaguardia delle superfici coltivate ed all'impiego di materia a basso rischio (cambiamenti indiretti alla destinazione dei terreni) per la produzione di biocarburanti.

## TITOLO II - USO CIVICO DEL LEGNATICO

### **ART. 6 - RACCOLTA DELLA LEGNA**

1. L'uso civico del legnatico s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" dal Decreto già richiamato, in virtù dell'art. 11 della Legge n. 1766 del 16/06/1927.
2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna da ardere, è libera a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie.
3. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
4. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'ente.
5. E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione.
6. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà quantificato a cura del Comando di Polizia Municipale del Comune di Auletta o dal personale dell'Amministrazione Comunale preposto.
7. E' vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori dal Comune di Auletta della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

### **ART. 7 - LEGNA DA LAVORO**

1. Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi, gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell'autorità forestale competente la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori purché abbiano provveduto agli adempimenti di cui al successivo art. 16.

### **ART. 8 - NORMA DI RINVIO**

1. Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle L.R. n. 11 del 17.03.1981, L. n. 432 del 08.08.1985 e ss.mm.ii; L.R. n. 11 del 07.05.1996, come in ultimo modificata dal Regolamento regionale n. 2 del 21.02.2020 ; D.Lgs. n. 156 del 03.04.2006 ss.mm.ii..

2. Per il taglio delle piante di castagno e la trasformazione in castagneti da frutto, come definiti ai sensi della L.R. n. 10 del 31.03.2017, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento regionale n.3 del 2017 come modificato dal n. 2 del 21.02.2020.

## **TITOLO III - USO DEL PASCOLO PERMANENTE**

### **ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E PRESCRIZIONI**

1. L'esercizio del pascolo è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento del pascolo in concordanza con il disposto degli articoli 10, 18 e 31 della L.R. n. 11 del 07.05.1996, come in ultimo modificata dal Regolamento Regionale n. 2 del 21.02.2020.

### **ART. 10 - ESERCIZIO DEL PASCOLO**

1. L'esercizio del pascolo nelle terre collettive non riguarda solo i pascoli propriamente intesi come indicati dall'art.126 del Regolamento Regionale di cui al precedente articolo ma anche i boschi interessati dalle Pratiche Locali Tradizionali (P.L.T.) legate al pascolo nonché gli arbusteti e la macchia mediterranea se pascolati compresi in quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" dal decreto già richiamato, in virtù dell'art. 11 della L. n. 1766 del 16/06/1927.
2. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento del pascolo e nel vigente Piano di Gestione Forestale rispetto ai quali il presente Regolamento dev'essere armonizzato.

### **ART. 11 - SOGGETTI AMMESSI ALLA FIDA PASCOLO**

1. Il diritto di pascolo è consentito a tutti i cittadini che si trovano nella posizione di imprenditore agricolo a titolo principale di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL, che ne fanno richiesta al Comune dietro l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

### **ART. 12 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL PASCOLO**

1. Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate, al Comune entro e non oltre il 1° aprile di ogni anno. Il richiedente mediante il modello di domanda "Fida Pascolo", debitamente predisposto dall'Ente, dovrà:
  - a) dichiarare le proprie generalità;
  - b) dichiarare di trovarsi nella posizione di imprenditore agricolo a titolo professionale o di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;
  - c) dichiarare il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per specie, età e sistemi di identificazione;
  - d) allegare alla domanda la copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
  - e) dichiarare la località e/o il comparto richiesto;

- f) dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi ad assolvere ai seguenti adempimenti:
  - esibire, su richiesta del personale addetto al controllo, il registro di stalla e il certificato sanitario veterinario del bestiame ammesso al pascolo ;
  - esibire la ricevuta di pagamento della fida annuale marchiando il bestiame
- g) marchiando il bestiame grosso e quello piccolo dichiarandone le iniziali e i colori;

### **ART. 13 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA FIDA PASCOLO**

1. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.
2. A tutti gli allevatori di bestiame autorizzati al pascolo verrà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita licenza che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale incaricato del controllo.
3. La licenza indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per la quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata

### **ART. 14 - TIPOLOGIA CAPI DI BESTIAME**

1. Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono:
  - a) i bovini,
  - b) i cavalli, i muli, gli asini,
  - c) le pecore e le capre.
2. Il pascolo delle capre è consentito solo sulle superfici individuate nella categoria "pascolo". Resta vietato su tutte le superfici a bosco.

### **ART. 15 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PASCOLO**

1. Gli aventi diritto, dopo il rilascio della licenza di "Fida Pascolo", possono occupare i terreni concessi, previa comunicazione da effettuarsi almeno tre giorni prima al comando di Polizia Municipale, indicando il giorno e l'ora in cui gli animali saranno immessi al pascolo. L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali civici del Comune di Auletta dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
  - a) vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o di un suo collaboratore recante con se la licenza di fida;
  - b) il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente, e in particolare dalle norme di attuazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

- c) Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
  - d) Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario.
2. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 16 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino o equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 100 di bestiame ovino.

#### **ART. 16 - DIVIETO DI PASCOLO**

1. L'esercizio del pascolo è vietato:
- a) su tutte le aree interessate da incendi per almeno 10 anni dall'evento (art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000), salvo ulteriori divieti da parte del Comando Carabinieri Forestali;
  - b) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale d'autorizzazione alla sdemanializzazione o al mutamento di destinazione;
  - c) sulle aree destinate a coltura agraria;
  - d) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti da morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile della Comunità Montana;
  - e) su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;
  - f) sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale;
  - g) nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novelleto fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di m. 1,50 qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di m 3 nel caso di pascolo con animali equini e bovini;
  - h) nelle fustaie coetanee il pascolo, con qualsiasi specie di animale, è altresì vietato da quando viene effettuato il taglio di preparazione;
  - i) sulle superfici a castagno, a partire da 15 giorni prima del naturale inizio della cascola dei frutti;
  - j) nelle aree attrezzate per fini ricreativi;
  - k) per gli ovini e caprini in luoghi posti a distanza inferiore a mt 500 dagli insediamenti abitativi e dai corsi d'acqua. Il pascolo è ammesso in siti appositamente autorizzati.
2. Per quanto concerne il pascolo nei boschi destinati a Pratiche Locali Tradizionali (P.L.T), il relativo esercizio è soggetto ai divieti indicate nell'art. 127 del Regolamento Regionale n. 2 del 21.02.2020.
3. Qualora per mancanza di percorsi alternativi per l'accesso ai punti d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, si rende necessario l'attraversamento di zone classificate a divieto per effetto dei precedenti comma, può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati

individuati ed autorizzati dal Comando Carabinieri Forestali che indicherà anche le misure da adottare per evitare danni da sconfinamenti degli animali nelle predette aree.

4. Al fine di evitare un possibile sconfinamento di animali da terreni di proprietà private che siano contermini con quelli demaniali, il bestiame dev'essere controllato dal proprietario o da un custode di età non inferiore a 18 anni. Ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto. Sono fatti salvi gli altri divieti menzionati nell'art. 130 del Regolamento Regionale citato nel precedente punto n 2.
5. Le aree in cui è vietato il pascolo saranno indicate e rese edotte agli utenti dal responsabile del procedimento all'atto della concessione della fida pascolo

#### **ART. 17 - COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il responsabile del procedimento, di concerto con la Comunità Montana territorialmente competente e col Comando Carabinieri Forestali competente per territorio, provvederà annualmente a:
  - a) stabilire, entro il 1 Aprile, i comparti pascolavi da assegnare agli aventi diritto per il completo soddisfacimento dei loro bisogni d'uso civico, nonché destinare a riposo periodico i comparti pascolivi che hanno bisogno di ricostituzione o di lavori di miglioramento;
  - b) stabilire le modalità per l'utilizzazione dei pascoli, in particolare, per ogni comparto il carico (specie e numero degli animali da immettere) e la durata del pascolo;
  - c) i pascoli da destinare, in caso di esuberanza, all'affitto.
2. Il responsabile del procedimento ha il compito di giudicare, per quanto di sua competenza, sulle infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

#### **ART. 18 - LICENZA DI PASCOLO E TIPO DI FIDA**

1. La licenza di pascolo è concessa per anni 5 ed è soggetta al rinnovo annuale su richiesta della parte.
2. Al fine del rispetto del principio di rotazione nell'assegnazione dei terreni da condursi mediante il sistema della fida pascolo e garantire nel contempo omogeneità con la normativa comunitaria che prevede un impegno quinquennale sul terreno per le aziende ad indirizzo zootecnico che richiedono di essere ammesse alle agevolazioni previste a sostegno del settore, il Responsabile del procedimento sottoporrà a revisione almeno quinquennale le assegnazioni in precedenza effettuate.
3. Il richiamato principio di rotazione dovrà essere rispettato anche nel caso in cui il responsabile del procedimento decida di procedere all'assegnazione di un'area che risulti per qualsiasi motivo libera e idonea al pascolo.
4. Ai soli fini della determinazione del carico e delle relative penalità, valgono le seguenti equivalenze disposte dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.07.2014 come modificato ed integrato dal Regolamento n. 2016/669 della Commissione del 28.04.2016:

Categoria di animali	Indice di conversione
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni	1 UBA
Equini di oltre sei mesi	1 UBA
Bovini da sei mesi ad un anno	0,6 UBA
Bovini ed equini di età inferiore a sei mesi	0,4 UBA
Caprini	0,15 UBA

I valori del carico massimo ammissibile potranno essere revisionati a seguito dell'aumento della produttività dei pascoli conseguente ad opere di miglioramento o a ricostituzione naturale del cotico erboso.

In ogni caso il carico massimo del bestiame dev'essere commisurato alla sola superficie effettivamente destinata all'esercizio della pratica del pascolo.

#### **ART. 19 - PRODUTTIVITÀ DEI PASCOLI**

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, l'ingresso sui territori demaniali è autorizzato in conformità alle prescrizioni di massima e Polizia Forestale vigenti in provincia di Salerno.
2. Tali termini potranno eccezionalmente essere modificati dall'Amministrazione Comunale di concerto col Comando Carabinieri Forestali competente per territorio secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni.

#### **ART. 20 - DURATA E CARICO ANNUALI DEL PASCOLO**

1. In conformità delle prescrizioni contenute nel Regolamento del pascolo e nel Piano di Gestione Forestale polizia forestale vigenti, a cui il primo deve uniformarsi, l'ingresso sul territorio demaniale compreso tra i 400 e gli 800 mt. s.l.m., può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio, mentre al di sopra degli 800 mt s.l.m. può esercitarsi per un massimo di sei mesi nel periodo indicato nel Piano di Gestione Forestale e/o nel Regolamento del Pascolo.
2. Per la determinazione del carico del bestiame, della specie e del numero degli animali da immettere, della durata del pascolo che dev'essere compatibile con la tipologia del soprassuolo delle aree assegnate, fatte salve quelle destinate al turno quinquennale di riposo o a lavori di miglioramento si fa espresso rinvio agli strumenti normative citati nel precedente comma.
3. Successivamente alla data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni demaniali interessati tutti gli animali.
4. I terreni demaniali interessati, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale.

#### **ART. 21 - IMPORTO FIDA PASCOLO**

1. La fida è fissata dall'Amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta della spesa ordinaria e

straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art. 46 del R.D. n. 332 del 26.02.1928. Essa sarà pagata anticipatamente ed in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo.

2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'Amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.
3. L'allevatore che non ha corrisposto la fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi.

#### **ART. 22 - EVENTUALE GRADUATORIA FIDA**

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida a causa dell'insufficienza della superficie richiesta per il pascolo disponibile, costituiranno titoli preferenziali:
  - a) essere imprenditore agricolo a titolo professionale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;
  - b) essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;
  - c) versare in condizioni economiche disagiate;
  - d) non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
  - e) non aver usufruito di pascoli per il maggior numero di anni consecutivi.
2. Qualora vi siano più richiedenti per il pascolo della stessa località e/o il comparto, il responsabile del procedimento, convocati i richiedenti, procederà all'assegnazione mediante pubblico sorteggio facendo salvo il criterio della rotazione di cui al precedente art. 18.

#### **ART. 23 - OPERE ACCESSORIE AL PASCOLO**

1. Qualora l'esercizio del pascolo richieda specifiche strutture per il ricovero degli animali o per la lavorazione e conservazione dei prodotti caseari, sia pure a carattere provvisorio o di installazione di strutture trasferibili, gli interessati all'atto della richiesta della Fida Pascolo, debbono inoltrare istanza al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con allegati l'ubicazione, le caratteristiche delle opere, il periodo di permanenza e l'impegno formale al ripristino dei luoghi allo scadere della fida. L'Ufficio Tecnico, valutata la compatibilità delle opere con i fini di salvaguardia del demanio civico comunale, ne autorizza la realizzazione contestualmente al rilascio della licenza di "Fida Pascolo".
2. Sono tuttavia consentiti, previa comunicazione al predetto Ufficio comunale, i lavori di manutenzione e di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento superficiale, drenaggio, suddivisione in comparti, taglio della vegetazione infestante.
3. Qualsiasi altro lavoro che sia necessario per il rafforzamento del coticco erboso nell'ambito del quinquennio di durata della fida pascolo dev'essere previamente comunicato all'Ente delegato territorialmente competente purchè la vegetazione arbustiva non costituisca bosco e purchè

detto lavoro sia limitato alla sola lavorazione superficiale senza rovesciamento del terreno e finalizzato all'impianto di miscugli di piante foraggere ovvero di ecotipi locali.

4. La trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi è sempre vietata.

#### **ART. 24 - NORMA DI RINVIO**

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L.R. n. 11 del 17.03.1981, e ss.mm.ii, nella L.R. n. 431 del 08.08.1985, compreso da quanto ultimo disposto con il D.Lgs. n. 156 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., e nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" contenute nel Regolamento Regionale n. 3 del 28.09.2017, come modificato dal Regolamento Regionale del n. 8 del 24.09.2016, e nelle norme regionali successivamente emesse in materia.
2. Per il pascolo sui terreni classificati come prati permanenti in quanto rientranti nelle pratiche locali tradizionali individuati, per quanto concerne il Comune di Auletta, con Decreto Regionale n. 29/2016 la normativa applicabile è quella dettata dal Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11.03.2014 che ha integrato il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio e dal Decreto MIPAF prot. n. 6513 del 18.11.2014, come modificato ed integrato da successivo Decreto prot. n. 1420 del 26.02.2015, recanti le disposizioni nazionali di applicazione della normativa europea nonché della D.G.R. n. 242 dell'8.05.2014, recante ad oggetto l'individuazione delle aree del territorio regionale interessate dalle pratiche locali tradizionali legate al pascolo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera D) del Decreto MIPAF prot. n. 6513 del 18.11.2014.

## **TITOLO IV - USO CIVICO DELLA FLORA SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE**

### **ART. 25 - FINALITÀ**

Il Comune disciplina con il presente Regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel Demanio civico comunale, allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare l'interesse della popolazione locale.

### **ART. 26 - DIVIETI DI RACCOLTA**

1. Nel demanio civico comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti alle superfici agricole messe a coltura. E' vietata altresì la raccolta dello strame nelle zone boscate.
2. Su motivata richiesta, e su parere dell'Ente delegato competente per territorio possono essere concessi dei permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca.
3. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata per un anno la raccolta degli asparagi ai sensi dell'art. 77, comma 7 del Regolamento della Regione Campania di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale n. 3 del 28.09.2028.
4. La raccolta dei prodotti secondari del bosco deve farsi in modo da evitare danni alla rinnovazione e all'ambiente mentre la raccolta degli asparagi è vietata nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre.
5. La raccolta manuale e meccanica delle pigne di pino domestico è soggetta ad autorizzazione del Comune quale Ente gestore del demanio civico E' vietata la raccolta mediante battitura manuale e scuotitura dei tronchi con mezzi meccanici.
6. E' fatto divieto di procedere al taglio del cespugliame costituente il piano arbustivo di un bosco, lo stesso può essere eseguito solo previa autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente a condizione che nessun danno venga arrecato al soprassuolo forestale ed alla rinnovazione .Fanno eccezione i casi in cui risultino autorizzate opere per le quali detto taglio si renda indispensabile ed unicamente per l'estensione a cui dette opere si riferiscono (interventi di ricostituzione; di manutenzione di opera idraulico-forestali, mutamenti di destinazione).

### **ART. 27 - SOGGETTI AMMESSI ALLA RACCOLTA**

1. L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nei terreni civici demaniali del Comune di Auletta può essere effettuata solamente

dai cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultino titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico.

**ART. 28 - RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO SUBORDINATA AD AUTORIZZAZIONE**

1. Per gli effetti del presente articolo è vietata la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche e dello strame ai soggetti non appartenenti alle categorie di cui al precedente articolo.
2. Per consentire l'estrazione e la raccolta anche alle persone fisiche non residenti, previo rilascio di un permesso a pagamento, viene istituito un apposito tesserino come specificato nel seguente articolo. I proventi derivanti da tali permessi saranno destinati al servizio di vigilanza ed ad opere di miglioramento.
3. Per quanto riguarda le quantità concesse e le relative tariffe dei permessi si rinvia agli articoli 31 e 33 del presente Regolamento.
4. Per la raccolta dei funghi si richiamano le disposizioni contenute nella L.R. n. 8 del 24/07/2007.
5. Per le condizioni di raccolta dell'erba , dello strame, della copertura morta o lettiera, per il taglio del cespugliame e per l'estrazione del ciocco di erica si rinvia a quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 132, 133 e 136 del Regolamento Regionale n. 2 del 21/02/2020.
6. La raccolta manuale e meccanica delle pigne di pino domestico è soggetta ad autorizzazione del Comune quale Ente gestore del demanio civico. E' vietata la raccolta mediante battitura manuale scuotitura dei tronchi con mezzi meccanici.

**ART. 29 - TESSERINI E LORO VALIDITÀ**

1. Per consentire l'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche sull'intero Demanio Civico Comunale, secondo le norme dettate dal presente regolamento e dalle leggi nazionali e regionali che trattano la materia per i soggetti non residenti viene istituito un tesserino di diversa durata nell'anno, rilasciato dall'Amministrazione Comunale.
2. I tesserino potrà essere: Annuale, Semestrale e Trimestrale.
3. Per il rilascio di tale tesserino ai non residenti, l'interessato dovrà produrre, allegati alla richiesta:
  - a) n. 2 fotografie formato tessera;
  - b) copia di un documento valido di identità personale;
  - c) una marca da bollo di valore corrente;
  - d) la ricevuta del versamento di € 15,00 una tantum a titolo di rimborso spese effettuato sul conto corrente intestato al Comune di Auletta - Servizio Tesoreria;
  - e) copia tesserino Regionale e relativo versamento.
4. Il numero massimo di tesserini da rilasciare viene stabilito in cento per l'anno corrente, tale limite può essere variato per gli anni successivi con deliberazione della Giunta Comunale sia

sulla base della superficie disponibile alla raccolta che in rapporto al numero dei raccoglitori sul territorio.

5. La raccolta potrà essere effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, dai soggetti non residenti che abbiano ottenuto il permesso con le seguenti modalità e caratteristiche:
  - a) contributo per l'autorizzazione annuale : € 150,00 (centocinquanta/00);
  - b) contributo per l'autorizzazione semestrale: € 100,00 (cento/00);
  - c) validità territoriale: intero territorio del Comune;
  - d) giorni di raccolta: martedì, sabato e domenica più eventuali festività infrasettimanali.
6. Il versamento del costo dell'autorizzazione dovrà essere effettuato a seconda della durata (Annuale e Semestrale) sul Conto Corrente Postale intestato al Comune di Auletta- Servizio Tesoreria.
7. La raccolta è vietata a tutti durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
8. Il titolare di tesserino è tenuto ad esibire a chi esercita l'attività di vigilanza di cui all'art. 36, al fine di stabilire la competenza in materia di vigilanza assieme al tesserino medesimo, la ricevuta del versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Auletta - Servizio Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento del contributo annuale
1. Per consentire l'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche sull'intero Demanio Civico Comunale, secondo le norme dettate dal presente regolamento e dalle leggi nazionali e regionali che trattano la materia per i cittadini non residenti viene istituito un tesserino di diversa durata nell'anno, rilasciato dall'Amministrazione Comunale.
  2. Il tesserino potrà essere: annuale, semestrale e trimestrale.
  3. Per il rilascio di tale tesserino ai non residenti, l'interessato dovrà produrre, allegati alla richiesta:
    - a) n. 2 fotografie formato tessera;
    - b) copia di un documento valido di identità personale;
    - c) una marca da bollo di valore corrente;
    - d) la ricevuta del versamento di € 15,00 una tantum a titolo di rimborso spese effettuato sul conto corrente intestato al Comune di Auletta - Servizio Tesoreria;
    - e) copia tesserino regionale e relativo versamento.
  4. Il numero massimo di tesserini da rilasciare viene stabilito in cento per l'anno corrente; tale limite può essere variato per gli anni successivi con deliberazione della Giunta Comunale sia sulla base della superficie disponibile alla raccolta che in rapporto al numero dei raccoglitori sul territorio.
  5. La raccolta potrà essere effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, dai cittadini non residenti che abbiano ottenuto il permesso con le seguenti modalità e caratteristiche:

- a) contributo per l'autorizzazione annuale: € 150,00 (centocinquanta/00);
  - b) contributo per l'autorizzazione semestrale: € 100,00 (cento/00);
  - c) validità territoriale: intero territorio del Comune;
  - d) giorni di raccolta: martedì, sabato e domenica più eventuali festività infrasettimanali.
6. Il versamento del costo dell'autorizzazione dovrà essere effettuato a seconda della durata (Annuale e Semestrale) sul conto corrente Postale intestato al Comune di Auletta - Servizio Tesoreria.
7. La raccolta è vietata a tutti durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
8. Il titolare di tesserino è tenuto ad esibire a chi esercita l'attività di vigilanza di cui all'art.36 del presente Regolamento assieme al tesserino medesimo, la ricevuta del versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Auletta - Servizio Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento del contributo annuale.

### **ART. 30 - TURNAZIONE DELLA RACCOLTA**

1. Per limitare i danni dovuti da una continua e progressiva degradazione del territorio civico comunale in genere, e alle aree boscate in particolare, il Comune, potrà con apposita ordinanza del Sindaco, stabilire opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento, secondo i suggerimenti tecnici forniti dalla competente Comunità Montana.
2. Il Sindaco, inoltre, con propria ordinanza potrà vietare la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività è stata compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologico o fisico-chimico, sulla base di apposite segnalazioni del Comando Carabinieri Forestali.

### **ART. 31 - LIMITI DI RACCOLTA**

1. Fatto salvo quanto disposto nel vigente Piano di Gestione Forestale, i cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultano titolari di godimento dei beni soggetti all'uso civico nel Comune di Auletta, potranno raccogliere, quotidianamente, i prodotti secondari dei boschi di proprietà collettiva nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile e comunque non superiore ai seguenti valori:
  - a) funghi epigei anche con commestibili Kg. 3.00 (chilogrammi tre)
  - b) funghi ipogei (tartufi) Kg. 1.00 (chilogrammi uno)
  - c) fragole Kg. 1.00 (chilogrammi uno art. 5, comma 1 – lettera a), della L .R. n. 40 del 25.11.1994,;
  - d) muschi Kg. 3.00 (chilogrammi tre);
  - e) lamponi Kg. 0.50 (grammi cinquecento);
  - f) mirtilli Kg. 1.50 (chilogrammi 1 e mezzo);
  - g) more di rovo Kg. 1.50 (chilogrammi 1 e mezzo);

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| h) asparagi                 | Kg. 1.00 (chilogrammi 1 art. 5, comma 1 lettera a), della L.R. n. 40 del 25.11.1994; |
| i) semi di piante forestali | Kg. 50 (chilogrammi cinquanta);  |
| j) vischio                  | un solo ramo fruttifero;   |
| k) origano                  | 50 aste floreali.  |

2. Ai cittadini non residenti, in possesso del tesserino e che abbiano effettuato il versamento autorizzativo, è consentita la raccolta delle stesse quantità solo nei giorni di cui all'art. 31 del presente regolamento.
3. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i semi di castagne ed i semi di ghiande raccolti dai residenti, in quanto forniscono un reddito integrativo visto il loro uso nell'alimentazione del bestiame.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare la raccolta dei semi in quelle zone ove, secondo le prescrizioni del Comando Carabinieri Forestali, detta raccolta possa compromettere la rinnovazione del bosco.

#### **ART. 32 - CONDIZIONI DI RACCOLTA**

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del Demanio Civico Comunale a destinazione bosco-pascolo e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione delle specie oggetto di raccolta, è vietato, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtili, piante officinali o aromatiche o parti di essi.
2. E' vietata, altresì la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali nelle aree rimboschite o soggette ad interventi silvocolturali per la durata di anni 5 (cinque) dal termine dei lavori al fine di permettere il consolidamento del novellame.
3. Durante le operazioni di ricerca e di raccolta dei funghi dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine per non compromettere i rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra organi radicali delle piante e dei funghi.
4. Durante la predetta raccolta è fatto divieto assoluto di:
  - a) strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
  - b) utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
  - c) raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
  - d) porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impediscono la disseminazione delle spore fungine;
  - e) raccogliere o distruggere funghi in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina;
  - f) calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo strato umifero o la cortica erbosa del terreno.

5. Fatto salvo il rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 386 del 10/11/2003, la raccolta dei materiali di moltiplicazione per "fini forestali" deve avvenire secondo le modalità previste dal Regolamento regionale n. 5/2010 recante ad oggetto la disciplina delle attività di raccolta e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi, anche di proprietà collettiva, iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania.
6. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni che la Regione Campania emetterà in materia di raccolta delle specie officinali spontanee in attuazione del Decreto Interministeriale predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto col Ministero della Transizione ecologica e del Ministero per la salute in esecuzione del T.U. n. 75 del 21/05/2018,5 adottato con D.Lgs. 21/05/2018 (T.U. in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 154 del 28/07/2016).

### **ART. 33 - SEGNALETICA**

1. Il Comune di Auletta provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone Civiche Demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento, tabelle di divieto di raccolta.
2. La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o ai prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della zona stessa.

### **ART. 34 - NORMA DI RINVIO**

1. Per tutte le norme relative alla raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. n. 431 del 08/08/1985 e ss.mm.ii., compreso da quanto ultimo disposto con il D.Lgs. n. 156 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.; nella L.R. n. 11 del 17/03/1981; nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" contenute nel Regolamento Regionale n. 3 del 28.09.2017, come modificato dal Regolamento Regionale n. 8 del 24.09.2018, e dal Regolamento Regionale n.2 del 21.02.2020; nella L.R. n. 13 del 20.06.2006 relativa alla raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi ed alla tutela degli ecosistemi tartufigeni come richiamata dall'art. 139 del Regolamento Regionale ultimo detto; nella L.R. n. 8 del 2007 in materia di raccolta dei funghi delle quali occorre tener conto, in particolare, per le limitazioni, tempi e modalità di raccolta dei suddetti prodotti secondari del bosco.

## TITOLO V - SANZIONI

### **ART. 35 - VIGILANZA**

1. Il Comune organizza e coordina l'attività di vigilanza predisponendo uno specifico programma di attività.
2. Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono esercitate dal personale dei Vigili Urbani del Comune di Auletta, dal personale designato alla vigilanza dall'Amministrazione Comunale, dal Comando Carabinieri Forestali e dal personale designato da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura.
3. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni ai quali il relativo ordinamento conferisce la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

### **ART. 36 - TIPOLOGIA SANZIONI**

1. La violazione delle norme previste dal presente regolamento, se non comporta l'applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
  - a) la violazione delle norme di cui agli artt. 16 e 17, comporta, oltre la confisca della legna, la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00;
  - b) la violazione delle norme di cui all'art. 10 comporta la sanzione amministrativa corrispondente al quadruplo della fida. Sono fatte salve le sanzioni penali.
2. Le violazioni delle norme previste per la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali aromatiche e dello strame comportano le seguenti sanzioni:
  - a) esercizio della raccolta da parte di cittadino non residente senza autorizzazione valida: da € 150,00 ad € 450,00;
  - b) mancato porto di tesserino per i non residenti: da € 3,00 ad € 15,00;
  - c) uso di tesserino e/o autorizzazione altrui o contraffatta o alterata: da € 50,00 ad € 300,00 salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali per tutte le fattispecie ivi considerate;
  - d) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentite per persona, fino al 50% di eccedenza: da € 5,00 ad € 30,00;
  - e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentite per persona, eccedenza superiore al 50%: da € 25,00 ad € 150,00.
  - f) Raccolta di sottoprodotti del bosco o di prodotti secondari su aree percorse dal fuoco da € 103,29 ad € 1.032,91 per ogni decara o sua frazione.
3. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede alla denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

**ART. 37 - PROCEDURE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.
2. Gli agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al Sindaco il quale, tramite gli uffici competenti, stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento ai trasgressori mediante versamento sul conto corrente intestato alla Amministrazione Comunale - Servizio Tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l'Amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei prodotti raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza:
  - a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentita per persona con eccedenza superiore al 50%;
  - b) violazione delle disposizioni relative alle modalità di raccolta stabilite nell'art. 32 del presente regolamento;
  - c) esercizio della raccolta nelle zone interdette.
4. In conformità a quanto prescritto dalla Legge n. 689 del 24.11.1981, la confisca si riferisce al prodotto della violazione, pertanto dovrà essere valutato caso per caso.
5. Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.
6. In ogni caso il confiscato viene distrutto in loco, ovvero consegnato ad enti ed Istituti di beneficenza, per i funghi la consegna in beneficenza dovrà essere preceduta da controllo micologico.
7. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento sono quelle previste dalla L. n. 689 del 24.11.1981, e dalla L. R. n. 11 del 10.01.1983.

**ART. 38 - PROVENTI DELLE SANZIONI**

I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla cassa dell'Amministrazione Comunale ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della L. R. n. 11 del 10.01.1983 e ss.mm.ii.

## **TITOLO VI - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE ED ALIENAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO**

### **ART. 39 - AREE CHE HANNO MUTATO L'ORIGINARIA DESTINAZIONE PER EFFETTO DI PIANI TERRITORIALI O URBANISTICI**

1. Le terre gravate da uso civico che hanno mutato in modo irreversibile la originaria destinazione agro-silvo-pastorale ovvero quelle per le quali Piani contenenti gli indirizzi generali per l'uso del territorio ovvero Piani operativi di valenza sovra comunale ovvero Piani urbanistici regolarmente approvati ai sensi della vigente normativa ne hanno previsto la possibilità di un diverso uso (ad esempio, edificatorio, residenziale, produttivo, estrattivo, turistico), possono essere oggetto di richiesta di alienazione a favore di privati da inoltrarsi da parte del Comune, ove ne sia stato dichiarato l'interesse pubblico, alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 11 del 17.03.1981, tenuto conto del reale valore economico dell'area interessata.
2. I predetti terreni possono altresì essere oggetto di permuta con terreni appartenenti al patrimonio disponibile comunale di almeno eguale superficie e valore ambientale ove ricorrano tutte le condizioni previste dall'art 3 della Legge n. 168 del 17/11/2017, come integrato dall'art. 63 bis della Legge n. 108 del 29.07.2021, mediante aggiunta dei comma 8 bis, ter e quater (perdita irreversibile della conformazione fisica o della destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolivi per oggettiva trasformazione prima dell'entrata in vigore della Legge n. 47 del 8.08.1985, e le eventuali opera realizzate siano state approvate dall'amministrazione comunale, avvenuta utilizzazione dei terreni in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, non si tratti di trasformazione dei terreni in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa). I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico sono sdemanializzati e su di esse viene mantenuto il vincolo paesaggistico mentre su quelli demanializzati in quanto acquisiti al demanio civico si applica l'art. 42, comma 1, lettera h) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.
3. Le terre gravate da uso civico utilizzabili per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico da parte del Comune o di altri Enti Pubblici possono essere oggetto di mutamento temporaneo di destinazione con obbligo, per quanto possibile, del ritorno all'antica destinazione allorquando la relativa esigenza sia terminata.
4. Le relative istanze restano disciplinate dagli art. 12 della Legge n. 1766 del 16.06.1927, art. 39 del R.D. n. 332 del 26.02.1928, e art. 10, comma 1, della L.R. n. 11 del 17.03.1981.
5. La procedura è quella indicata nella Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 368 adottata nella seduta del 23 marzo 2010, di attuazione delle direttive contenute nella L.R.C. n. 13 del 13 ottobre 2008, di recepimento del Piano Territoriale Regionale e nelle eventuali successive.

6. Il valore dei beni oggetto di alienazione e/o di mutamento provvisorio di destinazione costituirà oggetto di parere di congruità da rendersi dalla competente Agenzia delle Entrate e sarà vincolato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 1766 del 16 Giugno 1927.

**ART. 40 - AREE DEL DEMANIO CIVICO CHE NON SI PRESTANO A QUALSIASI FORMA DI UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE**

1. Per le terre gravate da uso civico che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione, il Comune dovrà farne richiesta di alienazione alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 10, comma 1, della L.R. n. 11 del 17.03.1981, con motivata deliberazione, che indichi l'interesse pubblico prevalente per la collettività, allegandovi dettagliata perizia demaniale atta soprattutto a stimare il capitale di alienazione, da determinarsi ai sensi del precedente articolo e secondo le modalità del successivo art. 44.
2. In ogni caso la consistenza della residua massa demaniale dovrà salvaguardare il libero godimento dell'uso civico da parte di tutti gli aventi titolo.
3. I terreni di cui sopra potranno costituire oggetto di proposta di permuta in presenza delle condizioni di cui al precedente art. 39, comma 2.

**ART. 41 - RICHIESTA DI ALIENAZIONE**

1. L'alienazione delle terre gravate da uso civico avverrà a richiesta degli occupatori dei terreni o di altri soggetti interessati, sulla base di una procedura ad evidenza pubblica, esclusivamente per l'intera quota, con istanza da presentare al Comune di Auletta, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme all'originale:
  - a) consultazione per particella rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Salerno dalla quale si rilevano tutti i dati catastali della/e particella/e interessata/e;
  - b) copia della mappa catastale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Salerno della/e particella/e interessata/e proposta di frazionamento, là dove necessario, redatto da tecnico abilitato, a cura e spese del possessore della particella per la quale si chiede l'alienazione.
2. I richiedenti si assumono tutti gli obblighi relativi a: versamento del capitale di alienazione, degli oneri e/o diritti di stipula dell'atto definitivo, delle competenze spettanti al Perito Demaniale, delle imposte di registro, trascrizione e voltura se dovute.
3. Il Comune di Auletta si assume l'obbligo della verifica della conformità dello stato di fatto del terreno a quanto risulta nella predetta mappa.

**ART. 42 - UTILIZZO DELLE SOMME RICAIVATE**

1. Le somme rinvenenti dei beni di uso civico, individuate in apposito Capitolo di Bilancio con vincolo di destinazione, vengono utilizzate, ai sensi dell'art. 24 della L. n.1766 del 16.06.1927, per investimenti che valorizzino il residuo demanio civico, privilegiando la valorizzazione del patrimonio forestale (imboschimenti a scopo ambientale, miglioramento dei boschi esistenti, viabilità rurale, ecc.) o comunque ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

2. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'acquisto di nuove terre da vincolare agli usi civici al fine di mantenere integro il patrimonio collettivo.

**ART. 43 - INDIVIDUAZIONE DEL NOTAIO**

1. Il notaio rogante è scelto dalla parte acquirente che dovrà comunicarne al Comune, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data concordata per la stipula, il nominativo, l'indirizzo dello studio, il numero telefonico e di fax del professionista prescelto.
2. Qualora l'acquirente decida di non avvalersi della facoltà di cui sopra, l'Amministrazione Comunale si avvarrà del proprio Segretario Generale, autorizzato a ricevere i contratti del Comune.
3. In ogni caso, tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registrazione, trascrizione e voltura, restano a totale ed esclusivo carico della parte acquirente se dovute.

**ART. 44 - AGEVOLAZIONI FISCALI**

Per tutti gli interventi indicati nel presente regolamento valgono ,per quanto ad essi riferibili, tutte le agevolazioni fiscali mantenute dalla vigente normativa in materia di imposta di registro ,ipotecaria e catastale (Legge 692 del 1981) il cui contenuto, successivamente all'entrata in vigore delle nuove aliquote di tali imposte previste dall'art 10 del D.Lgs 14.03.2011, è stato confermato dalla Legge 23/06/2014, n. 89.

## **TITOLO VII - TRASFORMAZIONE DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA**

### **ART. 45 - COLTIVAZIONE DELLE TERRE**

1. Le terre gravate da uso civico che hanno mutato la loro originaria destinazione, per effetto dell'operosità dei cittadini, possono essere oggetto di richiesta di mutamento di destinazione da inoltrarsi da parte del Comune alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. R. n. 11 del 17.03.1981. Tali istanze restano disciplinate dagli art. 12 della L. n. 1766 del 16.06.1927; art. 41 del R.D. n. 332 del 26.02.1928, e art. 10, comma 3, della L. R. n. 11 del 17.03.1981, e da quanto disposto dalla sopra menzionata Delibera G.R.C. n. 368 del 23.03.2010.
2. Ogni cittadino può fare richiesta di concessione di un terreno per il quale l'originaria destinazione risulti mutata per effetto di apportati miglioramenti. Tale concessione sarà effettuata a titolo di affitto ed avrà la durata novennale fatto salvo l'eventuale rinnovo. L'affitto dovrà essere condotto con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel relativo atto rogato dal Segretario Comunale o da altro pubblico Ufficiale, sarà finalizzato esclusivamente alla soddisfazione del fabbisogno familiare del conduttore e dovrà avvenire mediante pagamento di un canone annuale determinato dagli uffici preposti, che verrà aggiornato periodicamente dall'Amministrazione Comunale.
3. I requisiti richiesti per ottenere la concessione sono individuati dal fatto che sui terreni occupati siano state realizzate migliorie agrarie con riguardo anche alla diversificazione colturale attuata mediante introduzione e/o estensione di colture biologiche e di quelle bioenergetiche che siano compatibili con la natura del terreno.
4. Accanto alle tradizionali attività di produzione saranno svolte quelle dirette ad accrescere l'interesse turistico per la zona, sia pure connesso alla sua vocazione agricola, quale l'oleoturismo previsto dall'art.1, commi 513 e 514 della legge del n.160 del 27.12.2019, in conformità alle disposizioni che saranno emanate dalla Regione come previsto dal Decreto ministeriale di attuazione del 26.01.2022
5. Nel caso in cui l'estensione delle terre da ripartire non risulti sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto si provvederà all'assegnazione mediante bando ad evidenza pubblica. Sarà data preferenza ai giovani imprenditori agricoli ai sensi dell'art.3, comma 8, della Legge n. 168 del 20.11.2017 e ss.mm.ii.
6. Nel caso di morte del concessionario la quota passerà agli eredi legittimi e fra essi a colui che comprovi la sua qualità di capo famiglia secondo le prescrizioni di legge e dell'art. 51 del R.D. n. 332 del 26.02.1928, purché non abbia nessuna altra quota assegnata e purché esista l'unità familiare come è costituita al momento della successione.
7. Nel caso in cui al concessionario vengano a mancare i requisiti di ordine fisico o di altro tipo subentra allo stesso l'erede legittimo così come individuato al precedente comma 5.

#### **ART. 46 - DIVIETO DI COLTIVAZIONE**

E' vietata la coltivazione delle terre quando:

- a) non sia intervenuta l' autorizzazione della Comunità Montana competente per territorio a causa del vincolo gravante sulla zona a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
- b) sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione o di mutamento di destinazione;
- c) trattasi di terreni o superfici di strade comunali o tratturi demaniali, anche se non più utilizzati dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;
- d) siano state notoriamente programmate dall'Amministrazione per la realizzazione di opere di pubblico interesse.

#### **ART. 47 - SUPERFICI COLTIVABILI**

1. La superficie coltivabile è limitata allo stretto fabbisogno familiare ed è determinata dalla Amministrazione, previa delibera, all'atto della richiesta.
2. La coltivazione deve essere effettuata direttamente dal richiedente e dalla sua famiglia, mentre resta vietato l'affidamento, a qualsiasi titolo, della lavorazione a terzi.
3. Nel caso di assenza di domande di concessione del terreno per fabbisogno familiare provenienti da cittadini residenti, il terreno potrà essere concesso a soggetti che intendano avviare produzioni che esaltino varietà tipiche locali e che siano in linea con le direttive comunitarie e nazionali emanate a sostegno del comparto agricolo.
4. Il terreno coltivato può essere recintato così come previsto nelle norme di attuazione del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e degli Alburni.

#### **ART. 48 - CANONE ANNUALE**

1. L'Amministrazione comunale, nel disciplinare la coltivazione, fissa il canone annuale sulla base del prezzo dell'unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione ex art. 20 legge 16/06/1927, n. 1766 ispirandosi ai criteri di favorire le coltivazioni per il contributo che dà la mano dell'uomo alla produzione e alla difesa dell'ambiente, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli artt. 42 e segg. Del R.D. n. 332 del 26.02.1928.
2. Il canone è aggiornato periodicamente dall'Amministrazione in base ai dati inflattivi ed alle spese ordinarie e straordinarie effettivamente sostenute sulle aree destinate alla coltivazione.
3. Gli inadempienti al pagamento del canone annuale perdono diritto alla concessione dei terreni demaniali.
4. Ogni due anni l'Amministrazione provvede alla revisione delle concessioni assegnate e valuta obiettivamente le eventuali variazioni da apportare.

## **TITOLO VIII – CONSETUDINE DI IMPIANTARE O INNESTARE ALBERI NELLE TERRE CIVICHE**

### **ART. 49 - ALBERI IN COMUNE GODIMENTO**

1. Ai sensi all'art. 23 del R.D. n.332 del 26/02/1928, gli alberi siti sulle terre comuni restano nel godimento degli attuali possessori, senza possibilità di sostituzione di quelli falliti come disposto dal 1 comma del richiamato articolo, fatti salvi quelli impiantati ex novo, in quanto la relativa attività non costituisce oggetto di espresso divieto legislativo, e con l'obbligo del pagamento di un canone annuale da stabilirsi dalla Regione .
2. Per effetto dalle succitata norma, la quale, così come sancito dalla giurisprudenza (C. di S. sent. n.4634/2011 depositata in data 03.08.2011), non prevede una distinzione tra piante in uso civico e piante in affitto, gli attuali possessori degli alberi restano nel relativo godimento in cambio del pagamento di un canone annuale da stabilirsi dalla Regione.
3. E' fatto salvo, in ogni caso, su tutte le terre comuni l'esercizio del diritto di raccogliere la flora spontanea ed i prodotti secondari del bosco da parte degli aventi diritto secondo le norme contenute nel presente Regolamento.
4. I castagneti da frutto in attualità di coltura sono soggetti all'applicazione del Regolamento Regionale n. 11 del 12/11/2018, emesso in applicazione dell'art.1, comma 40, della L.R. n. 10 del 31.03.2017.

### **ART. 50 - CANONE A CARICO DEI POSSESSORI**

1. Nell'ambito del principio di collaborazione tra Enti, l'Amministrazione comunale potrà proporre alla Regione Campania, al fine della relativa determinazione, l'ammontare del canone di cui al precedente articolo. L'ammontare oggetto della suddetta proposta terrà conto del valore mediamente conseguibile dell'impianto riferito alle annualità di durata del ciclo produttivo della pianta e delle eventuali quote di ammortamento per i costi sopportati a causa di miglioramenti di carattere permanente apportati dai conduttori ovvero di azioni eseguite a totale loro carico per debellare infestazioni conclamate in atto.
2. I predetti miglioramenti devono essere tali da oltrepassare le cure ordinarie volte alla conservazione della produttività della pianta ed al relativo sfruttamento mentre le azioni devono risultare conformi alle direttive e prescrizioni emanate dagli organi competenti alla tutela delle piante.
3. La somma come sopra ottenuta è incrementata all'inizio del rapporto degli interessi legali maturati per la durata del precedente possesso dell'impianto e, ove non sia possibile risalire all'inizio di essa ,nei cinque anni precedenti.
4. In ogni caso il canone è aggiornato periodicamente dall'Amministrazione in base ai dati inflattivi ed alle spese ordinarie e straordinarie effettivamente sostenute sulle aree destinate alla coltivazione.

**ART. 51 - CONDIZIONI DELLA COLTIVAZIONE**

1. La coltivazione deve essere finalizzata alla tutela forestale ed al miglioramento produttivo del castagneto da frutto in sintonia con le prescrizioni contenute nel piano di gestione forestale approvato dalla regione e nel rispetto delle misure di conservazione previste da rete natura 2000.
2. L'esecuzione di tutti gli interventi sugli impianti deve essere dettagliatamente comprovata mediante regolare documentazione contabile e fiscale da conservarsi nella sede aziendale e da esibirsi su richiesta degli agenti autorizzati al controllo.

**ART. 52 - SANZIONI**

1. L'inadempimento del pagamento del canone annuale ovvero l'accertata violazione delle prescrizioni e/o misure indicate nel precedente articolo comportano la revoca del godimento, con avviso alla regione, nonché l'eventuale richiesta di danni da parte del comune
2. Per le infrazioni rilevate dai Carabinieri Forestali e dagli altri agenti di polizia giudiziaria si applicano, secondo i casi, le sanzioni previste dal R.D.L. n 3267/1923 e ss.mm.ii., dalla L.R.C. 11/1996 come modificata dai regolamenti regionali n. 3 del 28.09.2017 e 24.09.2018 e n. 2 del 21/02/2020 nonché dalle norme in materia di tutela e salvaguardia paesaggistica ed ambientale e dal codice penale.

## TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### **ART. 53 - MODIFICHE**

Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

### **ART. 54 - NORMA GENERALE DI RINVIO**

Per quanto non espressamente richiamato nel testo del presente Regolamento valgono tutte le norme europee, nazionali e regionali che concernono la materia oltre a quelle contenute nella Legge n. 1766 del 16 Giugno 1927; nel R.D. n. 332 del 26 Febbraio 1928; nella L.R. n. 17 del 17 Marzo 1981; nella Legge n. 394 del 06.12.1991e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art 12, comma 3 (Piano del Parco), nel vigente Piano Forestale Generale approvato dalla Regione Campania in conformità alle linee di programmazione forestale contenute nel D.Lgs n. 227 del 2001 e richiamate nella L.R. 24.07.2006 recante modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 11 del 07.05.1996 come modificata dai Regolamenti Regionali del n. 3 del 28.09.2017, n.8 del 24.09.2018, e n. 2 del 21.02.2020 e nelle altre disposizioni che saranno emanate in materia dalla stessa Regione ed alle quali il presente Regolamento dovrà conformarsi.

### **ART. 55 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, che sostituisce ogni contraria disposizione Comunale emessa in materia, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Campania ai sensi dell'art 43 del Regolamento per la esecuzione della Legge n. 1766 del 16.06.1927, approvato con R.D. n 332 del 26.02.1928, e degli artt. 64 e segg. del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.



# COMUNE DI AULETTA

## PROVINCIA DI SALERNO



### ATTIVITA' DI VERIFICA AREA DEMANIALE GRAVATA DA USI CIVICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI AULETTA

Ai sensi della Legge n. 1766 del 16/6/1927, del R.D. n. 332 del 26/2/1928, dalla Legge Regionale n. 11 del 17/03/1981, dalla Legge n. 431 del 08.08.1985, dal D. Lgs n. 42 del 22.04.2004 e ss.mm.ii.

Committente:  
**COMUNE DI AULETTA**

Tavola:  
3

**Copia del decreto commissariale  
di assegnazione a categoria A con  
Decreto Commissariale del  
26.01.1935**

Giugno 2022

il Tecnico:  
**geom. Massimo MARAIA**

Visto il Sindaco:  
**Pietro PESSOLANO**

Visto il R.U.P.:  
**geom. Luigi Michele Soldovieri**



reintegrato al demanio del Comune di AULETTA con sentenza 18-26 Aprile 1934 cui venne data esecuzione bonaria con verbale 20/12/1934.-

Ritenuto che <sup>comprensori</sup> ~~compre~~ <sup>quelli demaniale</sup> ~~estremi~~ denominati "Grotta delle acque" Laurito" e Grotta dell'Angelo", tuttora liberi intervennero le seguenti operazioni di sistemazione:

- 1°)- demanio "Serra la Fabbricato" con R.D. 16/II/1933 furono legittimate ETT. 10,03,15, restando di demanio libero ETT. 80,22,32, boschivo con gli usi civici di legnare.-
- 2°)- "Serra S. Giacomo" - con R.D. 8/10/1873 furono legittimate occupazioni per ETT. 1,20,00 e con R.D. 16/II/1933 e 12/2/1934 furono legittimate altre occupazioni per ETT. 30,01,58- Restano al Comune di demanio libero ETT. 73,19,58, pascolivo, con l'uso civico di pascere.-
- 3°)- "Braida" - Con R.D. 23/8/1868 vennero legittimate occupazioni per ETT. 0,11,52; con R.D. 16/II/1933 ne vennero legittimate altre per ETT. 0,13,61 restando liberi al Comune ETT. 2,03,99, pascolivo con l'uso civico di Pascere.- In totale, il Comune ha di demanio libero compresi i fondi "Grotta dell'acqua" Laurito" Grotta dell'Angelo" ETT. 258,50,26.-

Ritenuto che risultando dalla stessa relazione istruttoria che detto demanio libero esattamente identificato nei suoi vari comprensori per confini, estensione e dati catastali dev'essere destinato per la sua stessa natura di bosco e pa-

..//..

scolo alla categoria A) dell'art. II della legge, può  
emetersi il relativo provvedimento senza la preventiva  
compilazione del piano di massima, giusta autorizzazione  
Ministeriale come da nota 4/9/1934 n. 34981.-

Ritenuto che contemporaneamente può emetersi il decre-  
to dichiarativo degli usi ai sensi dell'art. 42 Regolamento.-

P. T. M.

Visti gli art. 37 & 42 del Regolamento 26/2/1928 n.332  
e I4 della legge 16/6/1927 n.1766.-

= O R D I N A =

Assegnarsi alla categoria A) dell'art. II della legge  
16/6/1927 n. 1766 i seguenti comprensori:

"" DEMANIO GROTTA DELL'ACQUA"" , boschivo, esteso ETT. 82,17,06;  
confinante con i demani del Comune di Petina, strada Comunale  
Auletta - Corleto e tratto boschivo del Marchese di Auletta  
denominato Dondrano a NORD.- Ad Ovest con i demani del Co-  
mune di, Petina a mezzo del Vallone Grotta dell'Acqua sino  
all'incrocio delle vie Comunali Grotta-Polla ; Grotta-Aulet-  
ta ;Grotta-Petina ed indi strada Comunale Rossa-Paolillo.  
a SUD col demanio di Corleto Monforte al disopra della Grötta  
dell'acqua, la quale grotta cade tutta in tenimento di Aulet-  
ta.- ad EST con le rupi del Comune di Polla tanto quanto  
pende acqua.- In catasto al FOLIO 34 n° 1,2,3,4,5.=

..//..

demanio ""LAURITO"", boschivo, pascolivo, esteso ETT.

20,25,74 - confinante a NORD con i terreni seminativi di Gaudino Mario fu Nicola, De Stefano Pietro, Torricelli Donato fu Giuseppe, e via vicinale Serra alla Fabbricata.

ad EST con oliveti e castagnali di moltissimi particellari.

a SUD con vallone della scalella e Langone Luigi fu Domenico, sede Ferroviaria, Langone Luigi, Coppola Pascale

fu Nunzio e demanio libero serra alla Fabbricata.- ad Ovest col demanio libero Serra e Selva Ortomanco - In catasto al folio 23 N° II, 20 e 21, 40, 4I e 52 (porzione).=

demanio ""SERRA ALLA FABBRICATA"", boschivo e pascolivo,

esteso ETT. 90,25,47.- Confinante a NORD con terreni di Coppola Pasquale fu Mauro, Marchese di Auletta, Vallone Antonio, fu Gennaro; Masturzi Antonio con il vallone Centa e la oc-

cupazione di Monaco Domenico ed altri fu Saverio.- a SUD col pascolatorio del Comune di Petina.- ad Ovest col bosco di Ortomanco dei fratelli Monaci ed il demanio comunale libero Laurito.

riportato in catasto al folio 23 n. 40, 4I, 52 (porzione e folio

26 n° 1, 2, 3, 4, 5, =

Demanio ""SERRA S. GIACOMO"" - pascolivo - esteso ETT. 104,

41, 16 - Confinante a Nord col demanio libero Salvitello, Coppola e diversi particolari. Ad OVEST con le occupazioni legittimate N° 1 n° 2 e N° 4. a SUD col Marchese di Auletta- Via Vicinale Auletta Basacconi e diversi particolari. Ad EST col de-

manio di Caggiano, Carucci Mario e diversi particolari di Caggiano.- In catasto al folio 2 n° 24 e 90 - Folio 6 n° 3 e 89 - Folio 7 n° 1,5,7.=

Demanio ""BRAIDA"" , pascolivo, esteso ETT. ~~2,21,87~~ <sup>2-29-12</sup> - confinante con diversi particolari del Comune di Auletta; strade vicinali di Auletta, S<sup>a</sup> Barbara, Perrillo, Via Roma, e torrente cretazzaro - riportato in catasto al Folio 20 n° 96, 99 e 100 Folio 17 n° 86 e 155.=

demanio "" Grotta dell'Angelo"" , pascolivo - esteso ETT. 0,58,57 - confinante con Corso dell'acqua che andava dalla Grotta al Mulino, Fiumarello che andava al ponte di S. Domenico, strade vicinali, parte dell'Intagliata al Ponte di S. Domenico.- Riportato in catasto al folio 5 n° 366, 367, 368, 369, 370, 374, 376, 390. Tenimento di Pettosa.-

Dichiararsi accertata la sussistenza dell'uso civico essenziale ("sul comprensorio Grotta dell'Acqua", di quelli di raccogliere legna

e di pascere ed abbeverare il bestiame sui comprensori "" Laurito" Serra della Fabbricato"" e dell'uso civico di pascere ed abbeverare il bestiame sui demani ""Serra S. Giacomo" Braida" e Grotta dell'Angelo"" .=-

Pubblicarsi il presente decreto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, nel quale termine potranno essere presentate opposizioni dal Comune e dai cittadini interessati nella forma stabilita dall'art. 16 del Regolamento.-

Napoli 26 Gennaio 1935/XIII° IL R° COMMISSARIO *Ag*

Per copia conforme per uso amministrativo

Napoli 30 Gennaio 1935



Il Segretario

*[Handwritten signature]*

COMUNE DI AULETTA


PROVINCIA DI SALERNO

Certificato di pubblicazione

Certifico, io qui sottoscritto, segretario del Comune di Auletta, che il presente Decreto di assegnazione terre demaniali, è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, per una durata di giorni trenta, e cioè dal 3 Febbraio al 5 Marzo 1935, e contro lo stesso non sono state avanzate opposizioni.

Auletta 6 Marzo 1935 XIII

Il Segretario Comunale





# COMUNE DI AULETTA

## PROVINCIA DI SALERNO



### ATTIVITA' DI VERIFICA AREA DEMANIALE GRAVATA DA USI CIVICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI AULETTA

Ai sensi della Legge n. 1766 del 16/6/1927, del R.D. n. 332 del 26/2/1928, dalla Legge Regionale n. 11 del 17/03/1981, dalla Legge n. 431 del 08.08.1985, dal D. Lgs n. 42 del 22.04.2004 e ss.mm.ii.

Committente:  
**COMUNE DI AULETTA**

Tavola:  
4

Giugno 2022

**Tabella 1 riportante l'elenco  
particellare all'origine dei terreni  
demaniali gravati da uso civico  
assegnati alla Categoria "A" con  
Decreto Commissariale del  
26.01.1935**

il Tecnico:  
**geom. Massimo MARAIA**

Visto il Sindaco:  
**Pietro PESSOLANO**

Visto il R.U.P.:  
**geom. Luigi Michele Soldovieri**

**COMUNE DI AULETTA (SA)****DEMANIO CIVICO COMUNALE  
ASSEGNATO ALLA CATEGORIA "A" CON DECRETO DEL 26.01.1935****ELENCO DEMANIO ALL'ORIGINE**

<b>DATI DESUNTI DAL DECRETO DI ASSEGNAZIONE</b>				
<b>N°</b>	<b>Demanio</b>	<b>Foglio</b>	<b>Particella</b>	<b>Superficie (ettari)</b>
<b>DEMANIO RICADENTE NEL COMUNE DI AULETTA:</b>				
1	Demanio Grotta Dell'Acqua	34	1 - 2 - 3 - 4 e 5	82,1706 ha
2	Demanio Laurito	23	11 - 20 - 21p - 40p - 41p e 52p	20,2574 ha
3	Demanio Serra alla Fabbricata	23	40p - 41p e 52p	80,2232 ha
		26	1 - 2 - 3 - 4 e 5	
4	Demanio Serra San Giacomo	2	24 - 90	73,1958 ha
		6	3 ed 89	
		7	1 - 5 e 7	
5	Demanio Braidà	20	96 - 99 e 100	2,0399 ha
		17	86 e 155	
<b>DEMANIO RICADENTE NEL COMUNE DI PERTOSA:</b>				
6	Demanio Grotta dell'Angelo	5	366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 374 - 376 e 390	0,5857 ha
<b>Superficie totale effettiva</b>				<b>258,4726 ha</b>
<b>Superficie totale come da Decreto di assegnazione a categoria del 26.01.1935</b>				<b>258,5026 ha</b>
<b>DIFFERENZA</b>				<b>-0,0300 ha</b>
L'estensione totale effettiva misurata per singolo demanio, riportata nel decreto di assegnazione, è pari ad ettari <b>258,4726 ha</b> , anziché a 258,5026 ha, come erroneamente calcolato nello stesso provvedimento, la differenza effettiva risulta pari a <b>-0,0300 ha</b> come da tabella 2 (Tabella allineamento particellare all'attualità).				

Il Tecnico Professionista:  
**geom. Massimo MARAIA**



# COMUNE DI AULETTA

## PROVINCIA DI SALERNO



### ATTIVITA' DI VERIFICA AREA DEMANIALE GRAVATA DA USI CIVICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI AULETTA

Ai sensi della Legge n. 1766 del 16/6/1927, del R.D. n. 332 del 26/2/1928, dalla Legge Regionale n. 11 del 17/03/1981, dalla Legge n. 431 del 08.08.1985, dal D. Lgs n. 42 del 22.04.2004 e ss.mm.ii.

Committente:  
**COMUNE DI AULETTA**

Tavola:  
5

Giugno 2022

**Tabella 2 riportante l'elenco  
particellare all'attualità dei terreni  
demaniali gravati da uso civico  
assegnati alla Categoria "A" con  
Decreto Commissariale del  
26.01.1935**

il Tecnico:  
**geom. Massimo MARAIA**

Visto il Sindaco:  
**Pietro PESSOLANO**

Visto il R.U.P.:  
**geom. Luigi Michele Soldovieri**

**COMUNE DI AULETTA (SA)**  
**DEMANIO CIVICO COMUNALE ASSEGNATO ALLA CATEGORIA "A" CON DECRETO DEL 26.01.1935**  
**ALLINEAMENTO PARTICELLARE ALL'ATTUALITA'**




DATI DESUNTI DAL DECRETO DI ASSEGNAZIONE					INDIVIDUAZIONE CATASTALE							INTESTAZIONE ATTUALE				
N°	Demanio	Foglio	Part.lla	Superficie (ettari)	Foglio	Part.lla	Qualità colturale		Superficie allineata (ettari)	SUPERFICIE ATTUALE (ettari)	DIFFERENZA (ettari)	NOTE	P	Q	R	S
							impianto	attuale								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	m	n						
<b>DEMANIO RICADENTE NEL COMUNE DI AULETTA</b>																
1	DEMANIO GROTTA DELL'ACQUA	34	1		34	1	Bosco	Bosco Ceduo	0,0026	0,0026			P			
		34	2		34	2	Bosco	Bosco Ceduo	7,2884	7,2884			P			
		34	3		34	3	Bosco	Bosco Ceduo	0,5429	0,5429			P			
		34	4		34	4	Bosco	Bosco Ceduo	1,1213	1,1213			P			
		34	5		34	5AA	Bosco	Bosco Ceduo	64,0030	64,0030			P			
						5AB	Bosco	Pascolo	2,9270	2,9270			P			
						5AC	Bosco	Pascolo Arb.	2,1950	2,1950			P			
						6	Bosco	Bosco Ceduo	0,9340	0,9340		Particella non riportate nel decreto di assegnazione ma presente in planimetria	P			
						7	Bosco	Bosco Ceduo	1,9310	1,9310		Particella non riportate nel decreto di assegnazione ma presente in planimetria	P			
				82,1706					80,9452	80,9452	-1,2254	Dall'allineamento effettuato, si rileva che la superficie attuale è pari ad 80,9452 Ha, e non di 82,1706 Ha così come riportato sul Decreto di Assegnazione a categoria del 26.01.1935, con una differenza all'attulità di - 1,2254 Ha				
2	DEMANIO LAURITO	23	11		23	11	Bosco	Uliveto	0,2696	0,2696		SOPPRESSA GENERA LE PARTICELLE 103 - 104	P			
						103AA	Pascolo	Pascolo Arb.	6,4871	6,4871			P			
						103AB	Bosco	Ente Urbano	0,0135	0,0135		DEMANIO DELLO STATO, RAMO STRADE con sede in ROMA (RM)			R	
		23	20		23	20	Bosco	Bosco Ceduo	0,0832	0,0832		SOPPRESSA GENERA LE PARTICELLE 122 - 123 - 124 - 125			R	
						122	Bosco	Bosco Ceduo	0,0832	0,0832		DEMANIO DELLO STATO, RAMO STRADE con sede in ROMA (RM)			R	
						123AA	Pascolo	Pascolo Arb.	3,3810	3,3810			P			
						123AB	Bosco	Bosco Ceduo	0,3049	0,3049			P			
						124	Bosco	Bosco Ceduo	0,0095	0,0095		DEMANIO DELLO STATO, RAMO STRADE con sede in ROMA (RM)			R	
						125	Bosco	Bosco Ceduo	0,0062	0,0062		DEMANIO DELLO STATO, RAMO STRADE con sede in ROMA (RM)			R	
		23	21P		23	21	Bosco	Bosco Ceduo	0,0062	0,0062		SOPPRESSA GENERA LE PARTICELLE 119 - 120 - 121				
						119AA	Pascolo	Pascolo Arb.	2,7900	2,7900			P			
						119AB	Bosco	Bosco Ceduo	1,1092	1,1092			P			
						120	Bosco	Bosco Ceduo	0,2887	0,2887		DEMANIO DELLO STATO, RAMO STRADE con sede in ROMA (RM)			R	
						121	Bosco	Bosco Ceduo	0,0577	0,0577		DEMANIO DELLO STATO, RAMO STRADE con sede in ROMA (RM)			R	
		23	40P		23	40P	Bosco	Bosco Ceduo	0,5710	0,5710		La particella ricade per una superficie di 0,5710 sul Demanio Laurito e per una superficie di 0,3280 Ha sul Demanio Serra alla Fabbricata	P			
		23	41P		23	41P	Bosco	Bosco Ceduo	3,0000	3,0000		La particella ricade per una superficie di 3,000 sul Demanio Laurito e per una superficie di 10,9546 Ha sul Demanio Serra alla Fabbricata	P			
		23	52P		23	52P	Bosco	Pascolo	0,9668	0,9668		La particella ricade per una superficie di 0,9668 sul Demanio Laurito e per una superficie di 0,3000 Ha sul Demanio Serra alla Fabbricata	P			
				20,2574					19,3384	19,3384	-0,9190	Dall'allineamento effettuato, si rileva che la superficie attuale è pari ad 19,3384 Ha, e				

DATI DESUNTI DAL DECRETO DI ASSEGNAZIONE					INDIVIDUAZIONE CATASTALE											
N°	Demanio	Foglio	Part.lla	Superficie (ettari)	Foglio	Part.lla	Qualità colturale		Superficie allineata (ettari)	SUPERFICIE ATTUALE (ettari)	DIFFERENZA (ettari)	NOTE	INTESTAZIONE ATTUALE			
							impianto	attuale					P	Q	R	S
a	b	c	d	e	f	g	h	i	m	n						
												non di 20,2574 Ha così come riportato sul Decreto di Assegnazione a categoria del 26.01.1935, con una differenza all'attulita di - 0,9190 Ha				
3	DEMANIO SERRA ALLA FABBRICATA	23	40P		23	40P	Bosco	Bosco Ceduo	0,3280	0,3280		La particella ricade per una superficie di 0,3280 Ha sul Demanio Serra alla Fabbricata e per una superficie di 0,5710 sul Demanio Laurito	P			
		23	41P		23	41P	Bosco	Bosco Ceduo	10,9546	10,9546		La particella ricade per una superficie di 10,9546 Ha sul Demanio Serra alla Fabbricata e per una superficie di 3,0000 sul Demanio Laurito	P			
		23	52P		23	52P	Bosco	Bosco Ceduo	0,3000	0,3000		La particella ricade per una superficie di 0,3000 Ha sul Demanio Serra alla Fabbricata e per una superficie di 0,9668 sul Demanio Laurito	P			
		26	1		26	1	Bosco	Bosco Ceduo	4,0438	4,0438			P			
		26	2		26	2	Bosco	Bosco Ceduo	3,6250	3,6250			P			
		26	3		26	3	Pascolo	Pascolo Cesp.	0,5766	0,5766			P			
		26	4		26	4	Bosco	Bosco Ceduo	60,2876	60,2876			P			
		26	5		26	5	Bosco	Bosco Ceduo	0,1076	0,1076			P			
				80,2232					80,2232	80,2232	0,0000					
4	DEMANIO SERRA SAN GIACOMO	2	24		2	24	Pascolo	Pascolo Cesp.	4,5122	4,5122			P			
		2	90		2	90	Pascolo	Pascolo Cesp.	9,4792	9,4792			P			
		6	3		6	3	Pascolo	Pascolo Cesp.	10,6852	10,6852			P			
		6	89		6	89AA	Pascolo	Pascolo Arb.	2,5000	2,5000			P			
						89AB	Pascolo	Incolto Prod.	4,3415	4,3415						
		7	1		7	1	Pascolo	Pascolo Cesp.	13,7870	13,7870			P			
		7	5		7	5	Pascolo	Pascolo Cesp.	7,3677	7,3677			P			
		7	7		7	7AA	Pascolo	Pascolo Arb.	10,8243	10,8243			P			
				7AB	Pascolo	Incolto Prod.	7,5965	7,5965								
				73,1958					71,0936	71,0936	-2,1022	Dall'allineamento effettuato, si rileva che la superficie attuale è pari ad 71,0936 Ha, e non di 73,1958 Ha così come riportato sul Decreto di Assegnazione a categoria del 26.01.1935, con una differenza all'attulita di - 2,1022 Ha				
5	DEMANIO BRAIDA	20	96		20	96						SOPPRESSA GENERA LE PARTICELLE 1174 - 1575 - 1587 - 1588 - 1589				
					20	1174	Pascolo	Ente Urbano	0,0065	0,0065		Insiste Fabbricato residenziale cointestato con soggetti privati	Q			
					20	1575	Pascolo	Pascolo	0,0027	0,0027		Intestato a soggetto privato		S		
					20	1587							SOPPRESSA GENERA LE PARTICELLE 1616 - 1617			
					20	1616							SOPPRESSA UNITA ALLA 1618 E 1635			
					20	1617							SOPPRESSA UNITA ALLA 1645 - 1646			
					20	1645	Pascolo	Pascolo	0,7549	0,7549			P			
					20	1646	Pascolo	Pascolo	0,0080	0,0080				SOPPRESSA UNITA ALLA 80 PER UNA SUPERFICIE DI 0,0080 Ha	Q	
				1588							SOPPRESSA UNITA ALLA 1645					

DATI DESUNTI DAL DECRETO DI ASSEGNAZIONE					INDIVIDUAZIONE CATASTALE											
N°	Demanio	Foglio	Part.lla	Superficie (ettari)	Foglio	Part.lla	Qualità colturale		Superficie allineata (ettari)	SUPERFICIE ATTUALE (ettari)	DIFFERENZA (ettari)	NOTE	INTESTAZIONE ATTUALE			
							impianto	attuale					P	Q	R	S
a	b	c	d	e	f	g	h	i	m	n						
		20	99		20	1589	Pascolo	Pascolo	0,0002	0,0002		<p style="text-align: center;"><b>SOPPRESA GENERA LE PARTICELLE 1618 - 1619</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SOPPRESA GENERA LE PARTICELLE 1635</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Insiste fabbricato D/8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SOPPRESA GENERA LE PARTICELLE 243</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Particella legittimata con ordinanda del 25.10.1933</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SOPPRESA GENERA LE PARTICELLE 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SOPPRESA UNITA ALLA 659</b></p>	P			
					20	99							P			
					20	1618										
					20	1635	Pascolo	Ente Urbano	0,0065	0,0065				P		
					20	1619	Pascolo	Pascolo	0,4185	0,4185				P		
		20	100		20	100	Pascolo	Pascolo	0,2366	0,2366				P		
		17	86		17	86										
					17	243	Pascolo	Ente Urbano	0,0084	0,0084						S
		17	155		17	155										
					17	657	Pascolo	Pascolo	0,3440	0,3440				P		
					17	658										
					17	659	Pascolo	Pascolo	0,0039	0,0039				P		
					17	660	Pascolo	Pascolo	0,0037	0,0037				P		
					17	661	Pascolo	Pascolo	0,0035	0,0035				P		
					17	662	Pascolo	Pascolo	0,0036	0,0036			P			
					17	663	Pascolo	Pascolo	0,0115	0,0115			P			
					17	664	Pascolo	Pascolo	0,0041	0,0041			P			
				2,0399					1,8166	1,8166	-0,2233	Dall'allineamento effettuato, si rileva che la superficie attuale è pari ad 1,8166 Ha, e non di 2,0399 Ha così come riportato sul Decreto di Assegnazione a categoria del 26.01.1935, con una differenza all'attulita di - 0,2233 Ha				
<b>RIEPILOGO DEMANIO RICADENTE NEL COMUNE DI AULETTA</b>																
1	Grotta Dell'Acqua			82,1706					80,9452	80,9452	-1,2254					
2	Laurito			20,2574					19,3384	19,3384	-0,9190					
3	Serra alla Fabbricata			80,2232					80,2232	80,2232	0,0000					
4	Serra San Giacomo			73,1958					71,0936	71,0936	-2,1022					
5	Braida			2,0399					1,8166	1,8166	-0,2233					
				257,8869					253,4170	253,4170	-4,4699	Superficie terreni ricadente nel Comune di AULETTA: Dall'allineamento effettuato, si rileva che la superficie attuale è pari ad 253,4170 Ha, e non di 257,8869 Ha così come riportato sul Decreto di Assegnazione a categoria del 26.01.1935, con una differenza all'attulita di - 4,4699 Ha				
<b>DEMANIO RICADENTE NEL COMUNE DI PERTOSA</b>																
6	DEMANIO GROTTA DELL'ANGELO	5	366		5	366						<p style="text-align: center;"><b>SOPPRESA GENERA LE PARTICELLE 815</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Insiste Fabbricato rurale intestato a soggetto privato</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SOPPRESA GENERA LE PARTICELLE 816</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Presenza di immobile intestato a soggetto privato e pubblico</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SOPPRESA GENERA LE PARTICELLE 1008 - 1009</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Intestato al Comune di PERTOSA</b></p>				
					5	815	Pascolo	Fabb. Rurale	0,1468	0,1468					S	
					5	367										
					5	816	Pascolo	Ente Urbano	0,0250	0,0250					R	
					5	368									S	
		5	368		5	1008	Pascolo	Incolto Sterile	0,0602	0,0602				R		

DATI DESUNTI DAL DECRETO DI ASSEGNAZIONE					INDIVIDUAZIONE CATASTALE							INTESTAZIONE ATTUALE					
N°	Demanio	Foglio	Part.lla	Superficie (ettari)	Foglio	Part.lla	Qualità colturale		Superficie allineata (ettari)	SUPERFICIE ATTUALE (ettari)	DIFFERENZA (ettari)	NOTE	INTESTAZIONE ATTUALE				
							impianto	attuale					P	Q	R	S	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	m	n							
					5	1009	Pascolo	Incolto Sterile	0,0062	0,0062		Intestato al Comune di PERTOSA				R	
		5	369		5	369	Pascolo	Pascolo	0,2138	0,2138		Particella legittimata con ordinanda del 21.01.1942 - Intestata a Società Lucana per imprese Idroelettriche				R	
		5	370		5	370	Pascolo	Semin. Arbor.	0,1046	0,1046		Intestata a Iren Energia SPA				R	
		5	374		5	374	Pascolo	Ente Urbano	0,0592	0,0592		Presenza di immobile produttivo intestato a soggetto privato				S	
		5	376		5	376	Pascolo	Ente Urbano	0,1064	0,1064		Particella legittimata con ordinanda del 21.01.1942 - Presenza di immobile produttivo intestato ad Iren Energia Spa				S	
		5	390		5	390						SOPPRESSA GENERA LE PARTICELLE 1033 - 1034 - 1035	P				
					5	1034	Pascolo	Incolto Sterile	0,0126	0,0126		Particella legittimata con ordinanda del 21.01.1942 - Intestata a Società Lucana per imprese Idroelettriche				R	
					5	1035	Pascolo	Incolto Sterile	0,0282	0,0282						R	
				0,5857					0,7630	0,7630	0,1773	Dall'allineamento effettuato, si rileva che la superficie attuale è pari ad 0,7630 Ha, e non di 0,5857 Ha così come riportato sul Decreto di Assegnazione a categoria del 26.01.1935, con una differenza attuale di + 0,1773 Ha					
Superficie ricadenti nel:		Superficie originaria		Superficie allineata		Superficie attuale											
Comune di AULETTA		257,8869		253,4170		253,4170		-4,4699				ERRONEAMENTE SUL DECRETO DI ASSEGNAZIONE A CATEGORIA E' STATA RIPORTATA LA SUPERFICIE DI ETTARI 258,4726 ANZICHE' ETTARI 254,1800 COSI' COME SI RILEVA DALL'ALLINEAMENTO EFFETTUATO, CON UNA DIFFERENZA DI - 4,2926 Ha					
Comune di PERTOSA		0,5857		0,7630		0,7630		0,1773									
TOTALE GENERALE		258,4726		254,1800		254,1800		-4,2926									
<p><b>Intestazione catale:</b></p> <p><b>P</b> Comune di AULETTA  <b>Q</b> Cointestazione Comune di AULETTA ed Altri  <b>R</b> Altri enti pubblici  <b>S</b> Persone fisiche - private</p> <p><b>RIEPILOGO GENERALE:</b></p> <p>A) Superficie originaria risultante dal decreto di assegnazione a categoria A del 26.01.1935 <span style="float:right">258,4726 Ha</span></p> <p>B) Superficie allineata con l'attuale catasto: <span style="float:right">254,1800 Ha</span></p> <p style="text-align:right"><b>DIFFERENZA -4,2926 Ha</b></p> <p>C) Superficie allineata con l'attuale catasto:</p> <p style="padding-left: 20px;">Ricadente nel Comune di AULETTA <span style="float:right">253,4170 Ha</span></p> <p style="padding-left: 20px;">Ricadente nel Comune di PERTOSA <span style="float:right">0,7630 Ha</span></p> <p style="text-align:right"><b>TOTALE 254,1800 Ha</b></p> <p>D) Superficie legittimata con ordinanze di legittimazione del 25.10.1933 e del 21.01.1942 <span style="float:right">0,1556 Ha</span></p> <p>E) Superficie utilizzata in modo difforme rispetto all'originaria destinazione <span style="float:right">0,3588 Ha</span></p> <p>F) Superficie demaniale attuale disponibile per la pratica dell'uso civico (C-D-E) <span style="float:right">253,6656 Ha</span></p>																	

Il professionista:  
 geom. Massimo MARAIA



**INDIVIDUAZIONE CATASTALE ORIGINARIA**

- 1) TERRENI DI CATEGORIA A RICADENTI NEL COMUNE DI AULETTA:
- Fg. 2 Part. 24 - 90
  - Fg. 6 Part. 3 - 89
  - Fg. 7 Part. 1 - 5 - 7
  - Fg. 17 Part. 86 - 155
  - Fg. 20 Part. 96 - 99 - 100
  - Fg. 23 Part. 11 - 20 - 21 - 40 - 41 - 52
  - Fg. 26 Part. 1 - 2 - 3 - 4 - 5
  - Fg. 34 Part. 1 - 2 - 3 - 4 - 5
  - Fg. 34 Part. 6 - 7 (Particelle non riportate nel decreto di assegnazione ma presenti in planimetria)

- 2) TERRENI DI CATEGORIA A RICADENTI NEL COMUNE DI PERTOSA:
- Fg. 5 Part. 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 374 - 376 - 390

**SUPERFICIE ORIGINARIA: Ha 258,4726:**  
 Ricadente nel Comune di Auletta Ha 257,8989  
 Ricadente nel Comune di Pertosa Ha 0,5837

UNIONE EUROPEA

**COMUNE DI AULETTA**  
 PROVINCIA DI SALERNO

ATTIVITA' DI VERIFICA AREA DEMANIALE  
 GRAVATA DA USI CIVICI DI PERTINENZA  
 DEL COMUNE DI AULETTA

Al sensi della Legge n. 1198 del 1981/1987, del R.D. n. 332 del 20/10/05, della Legge Regionale n. 11 del 17/05/01, della Legge n. 431 del 08.06.1995, del D. Lgs. n. 42 del 22.04.2000 e ss.mm.ii.

Committente:  
 COMUNE DI AULETTA

Cartografia originaria dei terreni demaniali gravati da uso civico assegnati alla Categoria "A" con Decreto Commissariale del 26.01.1935 ricadenti nel Comune di Auletta



Tavola: 6  
 Giugno 2022

Il Tecnico:  
 geom. Massimo MARAIA

Visto il Sindaco:  
 Pietro PISOLANO


Visto il R.U.P.:  
 geom. Luigi Michele Solodovnik

Massimo MARAIA  
 Tel. 081.847471 - P.216.0000000  
 email geom.maraia@uniroma1.it - PEC maraia.massimo@uniroma1.it



- **PARTICELLE GRAVATE DA USO CIVICO**
- **PARTICELLE LEGITIMATE**  
Auletta: Foglio 17, Part.lla 243  
Pertosa: Foglio 5, Part.lla 369 - 376 -1034/1035(ex.300)
- **Z.P.S. (Zone di protezione speciale, DPR n. 357 del 08.09.1997)**
- **SIC ( Siti di importanza comunitaria, direttiva 79/409 CEE)**

**FOGLIO 5 RICADENTE NEL COMUNE DI PERTOSA**



**INDIVIDUAZIONE CATASTALE ORIGINARIA**

- 1) TERRENI DI CATEGORIA A RICADENTI NEL COMUNE DI AULETTA:**
- Fg. 2 Part.lla 24 - 90
  - Fg. 6 Part.lla 3 - 89
  - Fg. 7 Part.lla 1 - 5 - 7
  - Fg. 17 Part.lla 243 - 657 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664
  - Fg. 20 Part.lla 1174 - 1575 - 1645 - 1646 - 1589 - 1635 - 1619 - 100
  - Fg. 23 Part.lla 103 - 104 - 122 - 123 - 124 - 125 - 119 - 120 - 121 - 40 - 41 - 52
  - Fg. 26 Part.lla 1 - 2 - 3 - 4 - 5
  - Fg. 34 Part.lla 1 - 2 - 3 - 4 - 5
  - Fg. 34 Part.lla 6 - 7 (Particelle non riportate nel decreto di assegnazione ma presenti in planimetria)
- 2) TERRENI DI CATEGORIA A RICADENTI NEL COMUNE DI PERTOSA:**
- Fg. 5 Part.lla 815 - 816 - 1008 - 1009 - 369 - 370 - 374 - 376 - 1033 - 1034 - 1035
- RIEPILOGO**
- |  |  |
|--|--|
| <span style="color: green;">■</span> COMUNE DI AULETTA                     | <span style="color: magenta;">■</span> Altri Enti Pubblici   |
| <span style="color: blue;">■</span> Coincidenza Comune<br>VERBALE ed altri | <span style="color: red;">■</span> Persone fisiche - private |
- |  |             |
|--|-------------|
| <b>A) Superficie originaria risultante dal decreto di assegnazione a categoria A del 26.01.1935:</b> | 258.4726 Ha |
| - Ricadente nel Comune di Auletta  | 257.8849 Ha |
| - Ricadente nel Comune di Pertosa  | 0,5857 Ha   |
| <b>B) Superficie allineata con l'attuale catasto:</b>  | 254.1800 Ha |
| - Ricadente nel Comune di Auletta  | 253.4170 Ha |
| - Ricadente nel Comune di Pertosa  | 0,7630 Ha   |
| <b>C) Differenza a seguito di allineamento:</b>  | - 4,2926 Ha |
| <b>D) Superficie legittimata con ordinanze di legittimazione del 25.10.1933 e 21.01.1942:</b>        | 0,1554 Ha   |
| <b>E) Superficie utilizzata in modo conforme rispetto all'originaria destinazione:</b>               | 0,3588 Ha   |
| <b>F) Superficie demaniale attuale disponibile per la profeta dell'uso civico:</b>                   | 253,6656 Ha |

**COMUNE DI AULETTA**  
PROVINCIA DI SALERNO

**ATTIVITA' DI VERIFICA AREA DEMANIALE GRAVATA DA USI CIVICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI AULETTA**

Al sensi della Legge n. 1706 del 1987, del R.D. n. 332 del 20/10/05, della Legge Regionale n. 11 del 17/05/08, della Legge n. 431 del 08.06.1990, del D. Lgs. n. 42 del 22.04.2000 e s.m.i.

Committente:  
COMUNE DI AULETTA

Tavola:  
7

Giugno 2022

Il Tecnico:  
geom. Massimo MARAIA

Il Sindaco:  
Piero PESOLANO

Il R.U.P. P:  
geom. Luigi Michele Sottileri

Massimo MARAIA  
Via. P. S. - 84030 Auletta (SA)  
Tel. 081.8484771 - P. S. 081.8484771  
email: geom.maraiam@libero.it - P. S. 081.8484771